



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

GESTIONE DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI

Ref. Giuseppe Lucarini

Deliberazione n. 15/2021/VSG
Regione Lazio



CORTE DEI CONTI



Deliberazione n. 15/2021/VSG
Regione Lazio - Partecipazioni societarie

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI	Presidente;
Laura D'AMBROSIO	Consigliere;
Alessandro FORLANI	Consigliere;
Carla SERBASSI	Consigliere;
Ottavio CALEO	Referendario;
Marinella COLUCCI	Referendario;
Giuseppe LUCARINI	Referendario – Relatore.

Nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2021, svolta in modalità "da remoto"

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 3, comma 8;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e s.m.i., con cui è stato approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8;

VISTA la sentenza costituzionale n. 39/2014;

VISTO l'art. 30, comma 4, della legge n. 161/2014;

VISTO il decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i., recante il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (TUSP);

VISTO, in particolare, l'art. 11, commi 6 e 7 del TUSP;

VISTO l'art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 95/2012, per come sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.8.2014, n. 114 e, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 235, della legge 28.12.2015, n. 208 e dall'art. 28, comma 1, lettera o), del d.lgs. n. 175/2016;

VISTO l'orientamento reso dal Ministero dell'Economia e Finanze in data 10 giugno 2019 ai sensi dell'art. 15, comma 2, del TUSP;

VISTO l'art. 23-bis, del D.L. n. 201/2011, per come sostituito dall'articolo 1, comma 672, della legge 28.12.2015, n. 208;

VISTO l'art. 23-ter, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;

VISTO l'art. 13, del D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito con legge 23.6.2014, n. 89, recante il nuovo *“limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate”*;

VISTO l'art. 1, comma 475, della legge n. 147/2013;

VISTO l'art. 23, commi 4 e 5, della legge regionale 28.6.2013, n. 4;

VISTO il regolamento regionale 5.6.2014, n. 12, sostituito dal regolamento regionale 4.8.2016, n. 18, recante classificazione in fasce di complessità delle società controllate dalla Regione;

VISTI l'art. 19, comma 8 e gli articoli 25 e 20, comma 6, del TUSP;

VISTO l'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27.12.2013, n. 147;

VISTA la legge regionale 27.2.2020, n. 1 e, in particolare, l'art. 22, commi 110 - 116, recante disposizioni in materia di gestione delle eccedenze del personale di società controllate e, in particolare, di Lazio Ambiente S.p.a.;

VISTO, inoltre, l'art. 5, comma 2-bis, della Legge regionale n. 6/2002, per come modificato e integrato dall'art. 8, comma 1, L.R. 4.6.2018, n. 2018;

VISTE le D.G.R. n. 71, n. 1026 e 1047/2020, recanti attuazione della richiamata legge regionale n. 1/2020, art. 22, commi 110 - 116;

VISTA legge n. 190/2014, art. 1, commi 611 - 614;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 21 aprile 2015, n. T00060, con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e seguenti della legge 23.12.2014, n. 190;

VISTE le D.G.R. n. 964 e 966 del 17.12.2019 adottate ai sensi dell'art. 20 TUSP recanti, rispettivamente, la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione e la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018;

VISTE altresì le D.G.R. n. 1034 e 1035 del 22.12.2019 recanti, rispettivamente, la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione e la ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2019;

VISTA la nota istruttoria prot. n. 5344 del 9.10.2020;

VISTE le note di riscontro del 10.11.2020 (prot. C.d. n. 6032), del 7.12.2020 (prot. n. 6413), del 21.12.2020 (prot. n. 6737), del 22.12.2020 (prot. n. 6765), del 28.12.2020 (prot. n. 6859) e i relativi allegati;

VISTA la relazione di deferimento prot. interno n. 297 del 21.1.2021, approvata nella camera di consiglio del 20.1.2021, trasmessa al Presidente della Regione Lazio in allegato alla nota prot. n. 333 del 22.1.2021 unitamente all'ordinanza presidenziale n. 3/2021, con cui è stata convocata l'Adunanza pubblica per il giorno 10.2.2021, con termine del 5.2.2021 per produrre memorie di replica;

VISTE ed esaminate le memorie di replica trasmesse con PEC del 5.2.2021 e acquisite in pari data al prot. C.d.c. n. 896;

VISTA l'ordinanza n. 3 del 21.1.2021 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Adunanza pubblica e successiva Camera di consiglio, da svolgersi in modalità "da remoto" in base alla vigente normativa in tema di emergenza epidemiologica COVID-19 e secondo le regole tecniche ed operative emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreti n. 139/2020, n. 153/2020 e n. 287/2020;

UDITO nell'adunanza pubblica del 10.2.2021 il relatore, Ref. Giuseppe Lucarini, ed i rappresentanti della Regione Lazio, come da verbale

DELIBERA

l'approvazione dell'allegata relazione.

RICHIEDE

l'adozione di misure idonee a rimuovere le criticità riscontrate;

RISERVA

la verifica sulle misure correttive adottate ai successivi controlli di legge;

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, unitamente all'allegata relazione:

- al Presidente della Giunta Regionale del Lazio, al Presidente del Consiglio Regionale e all'Organo di revisione dell'Ente;
- ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.L. n. 174/2012, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e Finanze, anche al fine di sollecitare l'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175/2016;
- la pubblicazione delle stesse sul sito istituzionale della Regione, sezione "amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Roma nella Camera di consiglio da remoto del giorno 10 febbraio 2021.

L'ESTENSORE

f.to Giuseppe LUCARINI

IL PRESIDENTE

f.to Roberto BENEDETTI

Depositata in Segreteria il 23 febbraio 2021

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to Aurelio Cristallo

INDICE

1. Premessa normativa.....	1
2. Composizione e costo dell'organo amministrativo.....	5
2.1 ... normativa statale	6
2.2 ... normativa regionale	8
2.3 ... rapporto tra normativa statale e regionale	9
2.4 ... l'ambito di applicazione del limite di spesa di 240.000 euro lordi/annui.....	11
3. Spesa per l'organo amministrativo	16
4. Il personale delle società controllate	27
4.1 Il limite di spesa per il personale (dirigenziale) delle società a controllo pubblico.....	30
4.1.2. ... controdeduzioni della Regione	33
4.1.3 valutazioni della Sezione	37
5. Gestione del personale in esubero.....	41
5.1 ... controdeduzioni e valutazioni della Sezione	51
6. Ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni.....	53
6.1 Autostrade del Lazio S.p.a.	55
6.1.2 ... controdeduzioni e valutazioni della Sezione	59
6.2 Lazio Ambiente S.p.A.	60
6.3 Astral S.c.r.l.	61
6.4 Sanim S.p.A.....	62
6.5 Investimenti S.p.A.	62
6.5.1 ... controdeduzioni e valutazioni della Sezione	62
7. Riconciliazioni contabili. Rinvio.....	63
CONCLUSIONI.....	64

GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI

1. Premessa normativa

I controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni sono stati ridefiniti dal D.L. n. 174/2012 “al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea” (cfr. art. 1, comma 1, D.L. n. 174/12 cit.).

Oggetto e finalità del controllo sono declinati dal successivo **terzo comma**, secondo cui le Sezioni regionali di controllo “(...) *esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni (...) per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.*”

Atteso il rilievo delle partecipazioni societarie sugli equilibri di bilancio del socio pubblico, il **quarto comma** del medesimo D.L. n. 174 ha opportunamente esteso l'oggetto del controllo alle menzionate partecipazioni, prevedendo che “*ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate (...) i cui dati contabili e patrimoniali sono direttamente acquisibili dalla Corte ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge n. 161/2014 secondo cui “(...) per valutare i riflessi sui conti delle pubbliche amministrazioni, la Corte dei conti, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, può chiedere dati economici e patrimoniali agli enti e agli organismi dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo*”.

E' stato conseguentemente previsto che “*nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento (...) di squilibri economico-finanziari (...) della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal*

ricevimento” (cfr. **art. 1, comma 7**, D.L. n. 174/12 cit., per come “riscritto” da Corte cost. n. 39/2014).

Infine, a chiusura del sistema normativo innanzi delineato, il successivo **comma 8** stabilisce che *“le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza”*.

Quello delle partecipazioni societarie pubbliche è fenomeno complesso che ha assunto, nel tempo, consistenza e dimensioni finanziarie considerevoli tanto che, a partire dal D.L. n. 223/2006, il legislatore è più volte intervenuto per contenerlo e disciplinarlo.

La successiva evoluzione giurisprudenziale e normativa ha avuto un punto di arrivo nel d.lgs. n. 175/2016, con cui è stato approvato il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (TUSP).

Quest'ultimo ha limitato in modo significativo la capacità di diritto privato delle Amministrazioni pubbliche, consentendo loro la partecipazione solo in determinate società di capitali *“strettamente necessarie”* al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente pubblico socio e comunque ricomprese nell'elenco di partecipazioni *“consentite”* previsto dall'articolo 4 del menzionato TUSP.

Per tutte le altre partecipazioni è conseguentemente previsto l'obbligo razionalizzazione, da effettuare, inoltre, anche nei casi in cui risultino integrati i parametri previsti dall'**art. 20, comma 2, TUSP** riferiti a fatturato, risultato di esercizio, numero di dipendenti, ecc., su cui si soffermerà nel prosieguo.

Si osserva, in termini generali, che il rilievo delle partecipazioni societarie pubbliche attiene ad almeno due concorrenti profili.

In primo luogo, la partecipazione espone il bilancio del socio pubblico agli incerti andamenti societari, con la conseguenza che risultati di esercizio negativi possono ripercuotersi negativamente sugli equilibri del bilancio pubblico. Lo stretto legame esistente tra questo e i risultati della gestione societaria hanno non a caso indotto il legislatore, con la legge di stabilità per il 2014, a prevedere un accantonamento, nel risultato di amministrazione, di un importo pari alla perdita di esercizio registrata dalla partecipata, disposizione successivamente confluita nell'attuale **art. 21 TUSP** in riferimento alle perdite

“non immediatamente ripianate” della società partecipata, oggetto di accantonamento al *“fondo perdite società partecipate”*.

Il rapporto tra partecipazione societaria ed equilibrio del bilancio pubblico non esaurisce, tuttavia, la rilevanza del fenomeno partecipativo per la gestione del bilancio pubblico.

Lo stesso, infatti, è fondato su regole generali di *“attendibilità”* e *“veridicità”* delle scritture contabili che possono essere negativamente incise dalla presenza di partecipazioni societarie che, generando rapporti obbligatori reciproci con il socio pubblico, necessitano di esatta determinazione per l’attendibilità del bilancio pubblico, presupposto per una corretta programmazione delle entrate e della spesa pubblica.

Il risultato di amministrazione, infatti, si compone tra l’altro di residui attivi e passivi e, parte di questi, interessano i rapporti tra socio pubblico e società partecipate, per i quali occorre procedere a periodiche attività di riconciliazione contabile, altrimenti potendosi formare partite finanziarie incerte, idonee a menomare i richiamati principi di attendibilità e veridicità e, in ultima analisi, gli equilibri del bilancio pubblico.

Invero, l’esigenza di effettuare periodiche riconciliazioni contabili tra socio pubblico e società partecipata è stata *“codificata”* per la prima volta dal decreto - legge n. 95/2012 che, con previsione successivamente trasfusa nel d.lgs. n. 118/2011 (**art. 11, comma 6, lettera j**) ha introdotto un nuovo allegato al rendiconto del socio pubblico, rappresentato da un prospetto di riconciliazione contabile dell’insieme dei crediti e dei debiti intercorrenti con i propri soggetti partecipati. Per il richiamato prospetto, inoltre, è opportunamente prevista la doppia asseverazione dello stesso da parte dell’organo di revisione sia del socio pubblico che dell’organismo partecipato.

Tanto sommariamente evidenziato, si osserva che il controllo intestato alla Corte dei conti sulle partecipazioni societarie si sostanzia, pertanto, nella verifica dei richiamati prospetti di riconciliazione contabile oltre che della conformazione della gestione societaria alle diverse previsioni recate dal TUSP, quali ad esempio quelle relative alla composizione e al costo dell’organo amministrativo (art. 11), alle regole concorrenziali previste per le società miste (art. 17 TUSP), alle disposizioni relative alla gestione del personale (artt. 19 e 25 TUSP) oltre che alle norme in materia di ricognizione periodica delle partecipazioni detenute, da effettuarsi entro la chiusura di ogni esercizio per l’adozione dei più opportuni

interventi di razionalizzazione ove ricorrano le ipotesi previste dalla legge (artt. 4 e 20, comma 2 del TUSP).

Alcuni degli aspetti innanzi menzionati sono stati esaminati in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto regionale 2019, definito con deliberazione n. 54/2020/PARI, nella cui relazione allegata si dava atto del processo di razionalizzazione societaria in corso, avviato nel 2015 sulla base della legge n. 190/2014 con conseguente riduzione del numero di partecipazioni detenute, sia dirette che indirette, conformemente alla *ratio* del d.lgs. n. 175/2016 di limitare il numero delle partecipazioni societarie a quelle “strettamente necessarie” al perseguimento dei fini istituzionali del socio pubblico.

Veniva inoltre dato atto, a seguito di un esame circoscritto solo a cinque società controllate dalla Regione (ritenute “*in house*”) di un possibile sfioramento del limite di spesa previsto dall’art. 11, comma 7, del TUSP per l’organo amministrativo di due di esse.

Nonostante la modesta entità dello sfioramento riscontrato, l’incompletezza delle informazioni acquisite sul punto ha reso opportuno rinviare a successivo controllo una più generale verifica dello stato di attuazione del TUSP, estendendo il controllo a tutte le società controllate.

Tanto premesso, con nota prot. n. 5344 del 9.10.2020 sono state richieste informazioni e chiarimenti sui seguenti aspetti:

- composizione e costo dell’organo amministrativo delle società direttamente e indirettamente controllate;
- adeguamento degli statuti delle società controllate alle disposizioni dell’art. 11, comma 9, TUSP;
- rapporti reciproci di debiti/credito tra Regione e società direttamente controllate;
- gestione del personale delle società controllate, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall’art. 19 TUSP a carico del socio pubblico e al trattamento economico del personale dirigenziale;
- partecipazioni non di controllo con partecipazione > 10% capitale sociale;
- ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2018, effettuate con DGR n. 964 e 966 del 17.12.2019 ai sensi dell’art. 20 TUSP.

Il riscontro alla menzionata richiesta istruttoria è avvenuto con note del 10.11.2020, del 7.12.2020, del 21.12.2020, del 22.12.2020 e del 28.12.2020 e relativi allegati.

All'esito dell'esame della documentazione acquisita, è stato deferito al Collegio l'esame della relazione istruttoria che, nell'evidenziare, in generale, un quadro di complessiva conformazione alle previsioni del TUSP, mostra tuttavia talune criticità, attinenti a specifici istituti (ad es., tetti di spesa; gestione del personale eccedentario, ecc.) e per talune società, meritevoli di una valutazione collegiale in vista di un ulteriore contraddittorio con la Regione, finalizzato a promuovere un maggior grado di conformazione al TUSP nella gestione delle partecipazioni societarie .

Senza quindi indugiare in questa sede sugli aspetti, positivi, attinenti alla riscontrata verifica di conformità alle molteplici regole recate dal d.lgs. n. 175/2016 (l'adeguamento degli statuti societari alle previsioni del TUSP; il rispetto dell'equilibrio di genere nella composizione dei consigli di amministrazione; l'adozione di adeguate linee guida per la riduzione delle spese di funzionamento delle controllate; la tempestività nell'adozione dei provvedimenti di ricognizione e razionalizzazione, ecc.) ci si soffermerà, di seguito, sulle criticità riscontrate all'esito dell'istruttoria effettuata in contraddittorio con la Regione.

2. Composizione e costo dell'organo amministrativo

Le finalità di "*razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*", enunciate dall'art. 1, comma 2, del TUSP, trovano un rilevante corollario applicativo nelle spese di funzionamento delle società a partecipazione pubblica e, tra le altre, in quelle relative alla composizione e al costo dell'organo amministrativo.

In proposito, l'**art. 11, comma 2, del TUSP**, in riferimento alle sole "società a controllo pubblico" (per la cui definizione cfr. SS.RR. n. 11/2019/QMIG), innovando rispetto alla previgente normativa, ha introdotto la *regola della composizione monocratica* dell'organo amministrativo, obbligando la società controllata e, per essa, il socio pubblico, a motivare l'eventuale scelta di un consiglio di amministrazione, trasmettendo la relativa delibera alla Corte dei conti per le valutazioni di competenza ai sensi dell'art. 11, comma 3 TUSP.

Il menzionato articolo 11 ha inoltre introdotto un limite di spesa per l'organo amministrativo di tutte le società a controllo pubblico, in analogia a quanto già effettuato da precedenti norme per le società controllate da enti locali (cfr., art. 1, commi 725 -727, legge n. 266/2006) e da quanto previsto dall'art. 23-bis, del D.L. n. 201/2011, ricorrendo alla

consueta tecnica legislativa della “salvezza” delle diverse disposizioni che dovessero prevedere tetti di spesa inferiori.

2.1 ... normativa statale

Ai sensi dell’**art. 11, comma 6** del TUSP “*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previo parere delle commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a 5 fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni e dagli enti locali il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 281/1997. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta”.*

Il successivo **comma 7** prevede, in via transitoria, che “*fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95 (...), e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013 n. 166”.*

Il richiamato **art. 4, comma 4**, nel testo introdotto dal D.L. n. 90/2014 e successivamente modificato, prevede che “*a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”.*

Inoltre, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del TUSP, con nota del 10.6.2019 il MEF ha adottato un **orientamento** volto a precisare gli elementi costitutivi del trattamento economico onnicomprensivo in esame stabilendo che *“fermo restando che il compenso massimo non può, in ogni caso, superare il limite di “euro 240.000 anni al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico” (art. 11, comma 6, del TUSP), ai fini della definizione dei compensi dell'organo amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, comma 7, del TUSP, rilevano, in via generale, le seguenti componenti:*

- *i compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;*
- *eventuali emolumenti variabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;*
- *eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfetaria, che assumono - anche in ragione della continuità dell'erogazione - carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali degli oneri fiscali a carico del beneficiario.*

Non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, anche quelli determinati in misura forfetaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all'espletamento di specifici incarichi (...).”

Così riepilogato il quadro normativo di riferimento, in sede istruttoria la Regione ha evidenziato di avere adottato, in proposito, un'apposita disciplina, con cui sono stati previsti tetti di spesa nella materia in esame, in analogia ai criteri contenuti nel decreto MEF 24.12.2013, n. 166, richiamato dall'art. 11, comma 7 TUSP ed applicabile alle sole società controllate dal richiamato dicastero dell'economia.

Appare pertanto necessario richiamare la normativa regionale in esame per verificarne i rapporti con quella statale e individuare le regole applicabili alle società controllate dalla Regione Lazio.

2.2 ... normativa regionale

La Regione ha assunto diverse iniziative volte a introdurre limiti a determinate voci della spesa regionale. A livello di legislazione primaria è opportuno fare riferimento all'**art. 23, commi 4 e 5, della L.R. 28.6.2013, n. 4**, secondo cui:

*“(...) la regione si impegna quale socio totalitario, ovvero promuove ove socio maggioritario o di minoranza, ad adeguare la disciplina di organizzazione affinché il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nelle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione non sia superiore al trattamento economico annuo onnicomprensivo del Presidente della Regione di cui all'articolo 1, comma 2. ... (art. 23, comma 4, L.R. n. 4/2013 cit.). Inoltre, ai sensi del successivo **quinto comma** “con regolamento della Giunta regionale si provvede a classificare le società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi. Con il medesimo regolamento per ciascuna fascia e determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento secondo criteri oggettivi e trasparenti per la determinazione degli emolumenti da corrispondere ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile”.*

A livello di legislazione regionale primaria, la Regione ha dunque introdotto, al richiamato comma 4, un tetto di spesa per il solo amministrazione delegato (art. 2389, comma 3, c.c.) il cui trattamento economico, come visto, non può essere superiore a quello riconosciuto al Presidente della Regione.

Il successivo comma 5 della richiamata legge regionale, invece, riguarda il tetto di spesa dell'organo amministrativo complessivamente inteso e, per la sua determinazione, rinvia all'adozione di un regolamento di Giunta regionale.

In proposito, è stato dapprima approvato il regolamento 5 giugno 2014, n. 12, abrogato dal 10.8.2016 per essere sostituito dal successivo regolamento 4 agosto 2016, n. 18, dal contenuto invero molto simile al precedente.

In sintesi, i due richiamati regolamenti regionali adottano una suddivisione delle società controllate in tre fasce di complessità (fascia 1, 2 e 3) prevedendo un tetto di spesa pari ad una percentuale del trattamento economico del Presidente della Regione Lazio, nei termini di seguito indicati:

- 100% per le società di fascia 1, pari a 165.000 euro;

- 80% per le società di fascia 2, pari a 132.000 euro
- 60% per le società di fascia 3, pari a 99.000 euro.

Diversamente dalle intenzioni della legge regionale n. 4/2013, tuttavia, i richiamati regolamenti “fasce” non hanno individuato un tetto di spesa complessivo per l’organo amministrativo delle controllate ma, unicamente, tre diversi tetti **per il solo amministratore delegato**, in tal modo limitandosi ad attuare l’art. 23, comma 4, della L.R. n. 4/2013, anziché il comma 5 della stessa.

Infatti, il regolamento “fasce” n. 12/2014 precisa espressamente che *“i limiti retributivi sono riferiti al compenso spettante all’amministratore delegato, ovvero al Presidente, qualora lo stesso sia l’unico componente del CDA al quale sono state attribuite le deleghe”* (art. 3, comma 3, regolamento reg. n. 12/2014).

Con formulazione solo leggermente diversa e più ampia, il successivo regolamento n. 18/2016 prevede che i tetti dallo stesso previsti si applicano *“(…) all’Amministratore unico o all’Amministratore delegato (…)*.

Non viene quindi introdotto un tetto di spesa per l’organo amministrativo complessivamente inteso, applicabile ai (ricorrenti) casi in cui lo stesso abbia composizione collegiale.

2.3 ... rapporto tra normativa statale e regionale

La presenza di limiti di spesa previsti sia da norme statali che regionali rende necessario esaminare il problema del loro rapporto. L’istruttoria ha evidenziato la sussistenza di alcuni sforamenti sia se si applica il tetto di spesa “statale”, sia se si applica quello regionale.

La confusione derivante dalla compresenza di tetti di spesa strutturalmente diversi, attribuisce rilievo alla soluzione del rapporto tra tali norme, al fine di individuare, anche per i futuri esercizi, grandezze finanziarie univoche intorno alle quali conformare, da parte del socio pubblico, la programmazione e gestione di questa spesa di funzionamento, secondo quanto prescritto dell’art. 19, comma 5, del TUSP.

Nel merito del rapporto tra norma statale e regionale si osserva, in primo luogo, che le norme statali che prevedono tetti di spesa hanno natura di norme di coordinamento della finanza pubblica, attenendo quindi ad una materia di legislazione concorrente ai sensi

dell'attuale riparto di competenze legislative previsto dall'art. 117, comma 3, della Costituzione.

La fonte regionale, in tale materia, assume rilievo e un limitato spazio di autonomia nella misura in cui può introdurre limiti di spesa inferiori a quelli previsti da norme statali di coordinamento finanziario, come peraltro previsto, in proposito, dall'art. 11, comma 6, del TUSP che, dopo avere previsto un limite massimo onnicomprensivo di 240.000,00 euro precisa - secondo una tecnica legislativa già usata dall'art. 23-bis, del D.L. n. 201/2011 - che *“(...) sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma (...)”*.

Si osserva, inoltre, che le vigenti disposizioni del TUSP sono state formulate con il contributo partecipativo delle Regioni, espresso mediante “intesa” con lo Stato in sede di Conferenza unificata, resasi necessaria per sanare il deficit partecipativo rilevato dalla sentenza costituzionale n. 251/2016 a seguito di ricorso di alcune Regioni.

In proposito, appare pertinente richiamare le vigenti linee guida, adottate da MEF e Corte dei conti in materia di revisione delle partecipazioni, secondo cui *“(...) sulle disposizioni contenute nel d.lgs. 16.6.2017, n. 100, di integrazione e correzione del TUSP, è stata acquisita, nella Conferenza unificata del 16 marzo 2017, l'intesa tra Stato, Regioni ed enti locali al fine di sanare il deficit partecipativo rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 novembre 2016, n. 251.”*.

L'autonomia normativa regionale negli aspetti disciplinati dal TUSP si manifesta, quindi, in sede di formazione delle norme statali, mediante intesa nella Conferenza unificata e, per le norme del TUSP che hanno natura di principi di coordinamento finanziario - come tipicamente sono quelle che fissano tetti di spesa - mediante la previsione di limiti di spesa più bassi.

Il regolamento regionale in esame, tuttavia, dimostra aspetti di problematica compatibilità con il limite di spesa previsto dall'art. 11, commi 6 e 7, del TUSP.

In primo luogo, è possibile osservare che il campo di applicazione del regolamento regionale “fasce” non coincide in modo completo con quello della norma statale: quest'ultimo, infatti, si riferisce all'organo amministrativo inteso nel suo complesso, senza indugiare in distinzioni relative alla composizione (monocratica o collegiale) e senza prendere in esame specifiche figure (amministratore delegato).

Il regolamento regionale, invece, non si riferisce all'organo amministrativo nel suo complesso, occupandosi del solo amministratore delegato (regolamento fasce del 2014, ora abrogato) ovvero di questi e dell'amministratore unico (regolamento fasce del 2016).

Inoltre, il tetto di spesa previsto dalla normativa statale è onnicomprensivo, essendo inteso "al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario"; il tetto regionale, invece, non è onnicomprensivo, perché "non si riferisce al costo complessivo comprensivo di ogni voce di spesa a carico della società, bensì all'importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere, comprensivi della parte variabile ove prevista" (cfr., controdeduzioni Regione, pag. 3).

La mancata coincidenza del campo di applicazione tra i due limiti di spesa, nei termini di cui innanzi, lascia quindi spazio applicativo alla previsione normativa statale. Inoltre, i tre limiti di spesa regionali appaiono del tutto diversi da quello statale perché, come evidenziato, strutturati in modo diverso e idonei, in concreto, a fornire limiti di spesa differenti.

Il tetto statale, infatti, si basa sul criterio della spesa storica; quelli regionali, invece, sono collegati alle caratteristiche della singola società controllata (numero di dipendenti, valore della produzione, ecc.) e rappresentano, per certi aspetti, una evoluzione rispetto al criterio della spesa storica.

Si intravede, pertanto, un non consentito conflitto, sotto tale profilo, tra norma regionale e statale e la fonte "solo" regolamentare della prima preclude la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma regionale. Ritiene pertanto la Sezione che debba farsi applicazione della sola disciplina statale, ad oggi rappresentata dal combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 11 del TUSP, auspicando, tuttavia, che il MEF adotti, senza ulteriore ritardo, il decreto previsto dall'art. 11, comma 6 TUSP in modo da definire limiti di spesa certi per l'intero settore delle società a controllo pubblico e che, nelle more, la Regione si attivi per rendere coerente la propria normativa con quella statale.

2.4 ... l'ambito di applicazione del limite di spesa di 240.000 euro lordi/annui

Richiamato, nei precedenti paragrafi, il quadro normativo sul limite di spesa in esame, in sede di controdeduzioni la Regione ha evidenziato che l'applicazione dello stesso non

riguarderebbe l'organo amministrativo nel suo complesso ma i singoli componenti di esso (nel caso di organo a composizione collegiale).

A sostegno di tale assunto interpretativo, la Regione ha evidenziato che la bozza di decreto MEF attuativo dell'art. 11, comma 6, del TUSP, elaborata nel 2019 e poi non approvata, prevedeva l'applicazione del tetto di spesa dei 240.000 euro al solo amministratore delegato, con differenti (minori) limiti per gli ulteriori (ed eventuali) componenti dell'organo amministrativo.

La Regione ha inoltre evidenziato, a sostegno della tesi sostenuta, la sussistenza di diverse società partecipate dal MEF il cui organo amministrativo, a composizione collegiale, presenta un costo annuale superiore ai 240.000,00 euro.

La questione interpretativa sollecitata dalla Regione assume rilievo, nel caso di specie, in relazione ad una soltanto delle (nove) società controllate dalla Regione.

Solo per questa, infatti, l'applicazione del limite di spesa previsto dall'art. 11, comma 7, del TUSP (80% del costo storico 2013) fornisce un importo superiore al tetto generale dei 240.000,00 euro previsto dal precedente comma 6 (in particolare, euro 343.872,94) e si pone allora la questione, sollevata dalla Regione, se il limite di spesa ottenuto dall'applicazione dell'art. 11, comma 7 (cd. limite relativo) debba essere ricondotto o meno all'interno del limite generale dei 240.000,00 euro (cd. limite assoluto).

La Regione, come evidenziato, sostiene che il limite dei 240.000,00 non riguarderebbe l'organo ma ciascun amministratore.

Ritiene il Collegio che la tesi interpretativa sostenuta dalla Regione, pur fornita di alcuni riferimenti normativi, non sia tuttavia condivisibile.

Si osserva, in primo luogo, che il riferimento alle società partecipate dal MEF, effettuato dalla Regione a sostegno della propria tesi, non può ritenersi rilevante nel caso di specie, perché per tali società esiste una normativa speciale, rappresentata dal D.M. 24.12.2013, n. 163 (richiamato dall'art. 11, comma 7, TUSP) che prevede - solo per tali società - un limite di spesa riferito unicamente all'Amministratore delegato, e non all'organo amministrativo nel suo complesso (salvo il caso di amministratore unico in cui si verifica la coincidenza tra Amministratore delegato e organo amministrativo).

Trattandosi di norma speciale, applicabile alle sole partecipazioni detenute dal Ministero dell'economia, non può da essa trarsi una regola generale per tutte le altre società

a controllo pubblico, per le quali occorre invece ragionare intorno ai commi 6 e 7 dell'art. 11 del TUSP.

La questione interpretativa deve allora essere affrontata e risolta sulla base dei criteri interpretativi previsti dal legislatore (lettera della legge, *ratio legis* e interpretazione sistematica) che, univocamente, conducono a ritenere che il limite di spesa "generale" dei 240.000 euro lordi/anno sia riferito all'organo amministrativo e non ai singoli componenti dello stesso.

Si osserva, sotto il profilo letterale, che l'art. 11 del TUSP si riferisce agli "organi" delle società a controllo pubblico, come evidenziato dalla rubrica dello stesso "organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico".

Il comma 6 del menzionato art. 11, inoltre, prevede al terzo periodo che "*per ciascuna fascia è determinato (...) il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento (...)*".

In aggiunta al dato letterale, si osserva, inoltre, che analogo riferimento all'organo è contenuto nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 100/2017 (recante correttivo al TUSP), in cui si precisa che "*i limiti e i criteri applicabili ai compensi degli organi amministrativi e di controllo delle società, già previsti dalla normativa vigente e confermati dalla costante giurisprudenza in materia, restano in vigore e si applicano a tutte le società a controllo pubblico*".

Il riferimento all'organo è inoltre contenuto nell'orientamento interpretativo MEF del 10.6.2019, reso in attuazione dell'art. 15, comma 2, del TUSP, in cui viene evidenziato che "*al riguardo, fermo restando che il compenso massimo non può, in ogni caso, superare il limite di "euro 240.000 annui (...), ai fini della definizione dei compensi dell'organo amministrativo ai sensi del menzionato art. 11, comma 7, del TUSP, rilevano, in via generale, le seguenti componenti: (...)*".

Il richiamato orientamento, conforme all'orientamento della giurisprudenza contabile, rappresenta sicuro ancoraggio per un'interpretazione sistematica dei commi 6 e 7 dell'art. 11 TUSP oltre che per il riferimento del limite di spesa all'organo amministrativo, il cui compenso massimo, come visto, non può eccedere i 240.000 euro "in ogni caso", quindi anche nel caso, eccezionale, di composizione collegiale.

Sotto il profilo sistematico si osserva, inoltre, che prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016, il legislatore aveva già esteso il limite generale dei 240.000 euro/anni alle

società a controllo pubblico, facendo espresso riferimento all'organo amministrativo (consiglio di amministrazione).

In proposito, l'art. 23-bis del D.L. n. 201/2011, nella formulazione introdotta dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 672, della legge 28.12.2015, n. 208) ed in vigore dall'1.1.2016 sino al 22.9.2016, prevedeva infatti che *“per le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (...) il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento (...).”*

Si osserva che il richiamato art. 23-bis è stato abrogato dal TUSP e sostituito dall'art. 11 dello stesso che, innovativamente, ha introdotto la regola dell'amministratore unico, coerente con la finalità di riduzione della spesa pubblica enunciata dall'art. 1, comma 2, del medesimo TUSP e che rappresenta ulteriore criterio interpretativo.

Tutte le considerazioni che precedono conducono, pertanto, ad affermare che il limite di spesa dei 240.000 euro/anno è riferito, dalla vigente normativa, all'organo delle società a controllo pubblico e che lo stesso rappresenta un limite “assoluto”, di portata generale, che coesiste e deve essere coordinato con l'ulteriore limite (relativo) rappresentato dall'80% della spesa storica sostenuta nel 2013.

L'ordinamento prevede, pertanto, un “doppio limite” per l'organo amministrativo, con la conseguenza che l'applicazione del limite “relativo” non può “in ogni caso” (come riferito dall'orientamento MEF del 10.6.2019) condurre all'individuazione di un limite di spesa superiore ai 240.000 euro lordi/annui.

Le considerazioni che precedono trovano conferma nella giurisprudenza contabile, secondo cui *“il nuovo testo unico, mediante l'emanando decreto ministeriale, tende a uniformare la disciplina dei limiti remunerativi posti agli organi di amministrazione e controllo di tutte le società pubbliche (...)* (Sezione controllo Liguria, delibera n. 90/2016/PAR) richiamata da SRC Liguria n. 29/2020/PAR.

Analogamente, si è osservato che *“il legislatore, pertanto, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in attesa dell'emanando decreto ministeriale, attraverso il quale si intende uniformare la disciplina dei limiti retributivi degli organi di amministrazione e controllo di tutte le società pubbliche (...).”* (SRC Basilicata, del. n. 10/2018/PAR).

Inoltre, sulla necessità di ricondurre il limite “relativo” (80% spesa 2013) a quello generale dei 240 mila euro, è stato affermato che il computo del limite di spesa “relativo” “(...) deve essere temperato, inoltre, con la massima quantificazione normativa attualmente disponibile di tale spesa imposta dall’art. 11, comma 7 (rectius, comma 6) TUSP (euro 240.000) che, de jure condendo, dovrà limitare l’esercizio del potere regolamentare ministeriale” (Cfr. SRC Veneto del. n. 31/2018/PAR richiamata da SRC Liguria, del. n. 29/2020/PAR).

Alla luce del quadro giurisprudenziale appena evidenziato, condiviso da questa Sezione, il tetto di spesa “generale” dei 240.000 euro, oltre che essere riferito all’organo, rappresenta inoltre un limite cui ricondurre i casi in cui l’applicazione del limite “relativo” dell’80% fornisca un saldo superiore ai 240.000 euro.

Le superiori considerazioni inducono quindi il Collegio a superare l’opzione interpretativa formulata in sede di controdeduzioni, verosimilmente “condizionata” dall’aver la Regione introdotto, con regolamento del 2014, una normativa basata su un limite di spesa non riferito all’organo amministrativo ma al solo amministratore delegato.

Come evidenziato nel precedente paragrafo, la norma regionale necessita di essere adattata a quella statale di coordinamento finanziario, residuando al legislatore regionale unicamente la possibilità di introdurre un limite di spesa più basso e coerente, nella sua struttura, con quello statale (ad es., in relazione alla onnicomprensività del tetto di spesa).

Sul punto, tuttavia, la Sezione ritiene che un chiarimento legislativo potrebbe essere utile a dirimere ogni eventuale aspetto interpretativo e, per tale ragione, la presente relazione viene trasmessa anche al MEF per riprendere le fila dell’attuazione, con decreto, dell’articolo 11, comma 6, del TUSP, in modo da superare l’attuale regime transitorio che dura, ormai, da oltre quattro anni.

Il quadro normativo e giurisprudenziale innanzi ricostruito deve essere completato con la precisazione secondo cui il limite di spesa “generale” dei 240.000 euro risulta introdotto solo dal 2016 per le società a controllo pubblico diverse da quelle del MEF, in virtù della riformulazione dell’art. 23-bis, del D.L. n. 201/2011 avvenuta con la legge di stabilità del 2016. Fino al 31.12.2015, infatti, il medesimo art. 23-bis, con il connesso tetto dei 240.000 euro, si applicava alle sole società controllate dal MEF.

Tale precisazione assume rilievo, nel caso di specie, in riferimento alla controllata COTRAL S.p.a. per la quale non può essere ritenuto sussistente il limite generale dei 240.000

euro per l'esercizio 2015, ma solo dal 2016, limite peraltro rispettato nei successivi esercizi, con la sola eccezione del 2016, per come appreso illustrato.

Per il futuro, la Sezione richiama una scrupolosa attenzione sull'applicazione dei richiamati limiti di spesa, fornendo alle società controllate opportune indicazioni, da aggiornare se e quando dovessero intervenire innovazioni normative.

Su queste basi, è possibile passare all'esame delle risultanze istruttorie che, complessivamente, hanno evidenziato un generale livello di conformità al tetto di spesa in esame, con una riduzione complessiva, nel tempo, della spesa per l'organo amministrativo, con le eccezioni di seguito illustrate.

3. Spesa per l'organo amministrativo

Per un corretto inquadramento, e successiva analisi, del costo dell'organo amministrativo delle società a controllo regionale, è opportuno evidenziare, in via preliminare, che il profondo processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, effettuato dalla Regione negli ultimi anni e in via di completamento, ha portato a fine 2019 ad un sostanziale dimezzamento del numero di partecipazioni possedute, con corrispondente riduzione del numero di organi amministrativi e del connesso costo, per come evidenziato nei seguenti prospetti:

Società	Costo sostenuto anno 2013	80%
Astral	142.061,69	113.649,35
Autostrade del Lazio	73.439,16	58.751,33
Cotral	429.841,18	343.872,94
Cotral Patrimonio	44.165,31	35.332,25
LPS	0,00	0,00
Lazio Ambiente	130.470,00	104.376,00
EP Sistemi	57.963,00	46.370,40
Sviluppo Lazio	184.598,86	147.679,09
Banca Impresa Lazio	186.000,00	148.800,00
Unionfidi Lazio	37.920,00	30.336,00
Filas	88.285,40	70.628,32
Bic Lazio	77.222,00	61.777,60
Risorsa	30.000,00	24.000,00
Lazioservice	121.205,00	96.964,00
Lait	113.012,87	90.410,30
Sanim	6.375,00	5.100,00
Totale generale	1.722.559,47	1.378.047,57

Fonte: dati Regione Lazio

Società	Costo sostenuto 2019
Astral	145.177,21
Autostrade del Lazio	29.209,03
Cotral	236.611,76
LPS	2.763,27
Lazio Ambiente	106.000,77
EP Sistemi	46.800,00
Lazio Innova	148.911,15
LAZIOcrea	158.100,00
SANIM	0,00
Totale generale	873.573,19

Fonte: dati Regione Lazio

Le tabelle che precedono evidenziano che il costo per l'organo amministrativo sostenuto nel 2013, per tutte le controllate, era pari a 1.722.559,47 euro e, nel 2019, si è ridotto a € 873.573,19 per il concorrente effetto dell'opera di razionalizzazione effettuata e dell'introduzione di limiti di spesa per l'organo amministrativo.

Nell'ambito del richiamato percorso di riduzione della spesa sostenuta per gli organi amministrativi delle società controllate, si è riscontrato, nel quinquennio 2015 - 2019, un tasso di conformazione al pertinente limite di spesa (statale) prossimo all'80%, con taluni sforamenti riscontrati solo per una società controllata (Astral S.p.a.) e, per gli esercizi 2015 e 2016, per un'ulteriore Società (Cotral S.p.a.), in parte recuperati negli esercizi successivi per come di seguito evidenziato.

ASTRAL SPA

Negli esercizi 2015 - 2019, l'organo amministrativo della società in esame risulta sempre composto da un amministratore unico. Il trattamento economico onnicomprensivo erogato in suo favore è rappresentato dalla seguente tabella, fornita in sede istruttoria dalla Regione:

ASTRAL S.P.A.										
Anno	Tipologia di compenso/emolumento Organo amministrativo					Eventuali emolumenti variabili (gettoni di presenza ovvero emolumenti legati alla performance aziendale) (b)	Eventuali rimborsi spese determinati in misura forfetaria che assumono carattere retributivo (c)	Totale costo sostenuto d=(a+b+c)	80% dei compensi anno 2013 (art. 11, comma 7 del TUSP)* (e)	Differenza (d-e)
	Compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (A.D.), al lordo dei contributi previdenziali, assistenziali e degli oneri fiscali) (a)									
	Compensi erogati	Contributi previdenziali ed assistenziali	Oneri fiscali	Totale						
2019	128.769,65	16.407,56	-	145.177,21	-	-	145.177,21	118.313,21	26.864,00	
2018	124.200,00	16.227,84	-	140.427,84	-	-	140.427,84	118.313,21	22.114,63	
2017	124.200,00	16.051,84	-	140.251,84	-	-	140.251,84	118.313,21	21.938,63	
2016	122.800,04	16.068,54	-	138.868,58	-	-	138.868,58	118.313,21	20.555,37	
2015	120.000,12	15.717,76	-	135.717,88	-	-	135.717,88	113.649,35	22.068,53	
TOTALE	619.969,81	80.473,54	-	700.443,35	-	-	700.443,35	586.902,18	113.541,17	

Nota (*): L'ammontare complessivo della spesa sostenuta per l'Organo amministrativo nell'anno 2013 ammonta a 142.061,69 euro, dal quale viene calcolato l'80% che è pari a 113.649,35 euro. Si rammenta che Cotral Patrimonio S.p.A. è stata scissa tra Astral S.p.A. e Cotral S.p.. in attuazione del Decreto PRL n. T00060/2015 (atto di scissione del 28.7.2016, decorrenza contabile 1.1.2016). In base al par. 3.3 del progetto di scissione, le quote del patrimonio netto attribuite ad Astral S.p.A. sono il 13,2%. Ne consegue che, applicando tale percentuale sui costi dell'Organo amministrativo sostenuti da Astral, la base di calcolo per il 2013 viene aumentata di 5.829,82 euro (ed il tetto varia a 118.313,21 euro). Tuttavia tale aumento viene applicato a partire dal 2016 in quanto, come premesso, la decorrenza contabile della scissione parte dal 1.1.2016.

Fonte: Regione Lazio

Come evidenziato dai dati innanzi riportati, la Regione ha documentato che il limite di spesa "statale" è di euro 113.649,35, pari all'80% del trattamento onnicomprensivo sostenuto del 2013.

Dalla tabella che precede, inoltre, si riscontra che il trattamento erogato in ciascuno degli esercizi in esame è risultato superiore al limite di spesa previsto dall'art. 11 TUSP. Su tale base, la Regione ha quantificato l'eccedenza complessiva in € 113.541,17 (esercizi 2015 - 2019) prospettando, tuttavia, la possibilità di innalzare il tetto di spesa, a partire dall'esercizio 2016, per un importo di € 5.829,82, in ragione di sopravvenute vicende societarie (nel 2016, acquisizione in ASTRAL di una parte di una società scissa, come descritto in nota nella precedente tabella).

In proposito si osserva che il tetto di spesa richiamato dall'art. 11, comma 7, del TUSP, ancorato alla spesa storica sostenuta del 2013, non è suscettibile di essere aumentato nel corso del tempo in conseguenza di sopravvenute vicende societarie, difettando, in proposito, una norma che preveda ciò, come a più riprese evidenziato dalla giurisprudenza

contabile (cfr., in proposito, Corte dei conti, SRC Basilicata, del. n. 10/2018/PAR; per una fattispecie analoga al caso in esame, cfr. inoltre SRC Lombardia n. 71/2016/PAR e, da ultimo, SRC Liguria, del. n. 29/2020/PAR).

Per la quantificazione degli sforamenti e l'adozione dei provvedimenti consequenziali occorre, pertanto, fare riferimento al limite di spesa di euro 113.649,35 anche per gli esercizi 2016 - 2019, con conseguente sforamento complessivo pari a euro 132.196,59.

AUTOSTRADE DEL LAZIO S.p.A.

Nel quinquennio 2015 - 2019 l'organo amministrativo ha assunto composizione collegiale. Il suo costo è rappresentato dal seguente prospetto, trasmesso dalla Regione in sede istruttoria:

AUTOSTRADE DEL LAZIO S.P.A.										
Anno	Tipologia di compenso/emolumento Organo amministrativo					Eventuali emolumenti variabili (gettoni di presenza ovvero emolumenti legati alla performance aziendale) (b)	Eventuali rimborsi spese determinati in misura forfetaria che assumono carattere retributivo (c)	Totale costo sostenuto d=(a+b+c)	80% dei compensi anno 2013 (art. 11, comma 7 del TUSP)* (e)	Differenza (d-e)
	Compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (A.D.), al lordo dei contributi previdenziali, assistenziali e degli oneri fiscali (a)									
	Compensi erogati	Contributi previdenziali ed assistenziali	Oneri fiscali	Totale						
2019	21.974,41	7.234,62	-	29.209,03	-	-	29.209,03	58.751,33	-29.542,30	
2018	26.236,00	0,00	-	26.236,00	-	-	26.236,00	58.751,33	-32.515,33	
2017	54.049,00	576,00	-	54.625,00	-	-	54.625,00	58.751,33	-4.126,33	
2016	57.600,00	576,00	-	58.176,00	-	-	58.176,00	58.751,33	-575,33	
2015	57.600,00	666,00	-	58.266,00	-	-	58.266,00	58.751,33	-485,33	
TOTALE	217.459,41	9.052,62	-	226.512,03	-	-	226.512,03	293.756,64	-67.244,61	

Nota (*): L'ammontare complessivo della spesa sostenuta per l'Organo amministrativo nell'anno 2013 ammonta a 73.439,16 euro, dal quale viene calcolato l'80% che è pari a 58.751,33 euro.

Fonte: Regione Lazio

Il tetto di spesa "statale" è di euro 58.751,33 pari all'80% di euro 73.439,16. Lo stesso risulta rispettato in tutti gli esercizi.

COTRAL S.p.A.

Nel quinquennio 2015 - 2019 l'organo amministrativo è composto da un CDA di tre membri. Il suo costo è rappresentato dal seguente prospetto, trasmesso dalla Regione in sede istruttoria:

COTRAL S.P.A.										
Anno	Tipologia di compenso/emolumento Organo amministrativo					Eventuali emolumenti variabili (gettoni di presenza ovvero emolumenti legati alla performance aziendale) (b)	Eventuali rimborsi spese determinati in misura forfetaria che assumono carattere retributivo (c)	Totale costo sostenuto d=(a+b+c)	80% dei compensi anno 2013 (art. 11, comma 7 del TUSP)* (e)	Differenza (d-e)
	Compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (A.D.), al lordo dei contributi previdenziali, assistenziali e degli oneri fiscali) (a)				Totale					
	Compensi erogati	Contributi previdenziali ed assistenziali	Oneri fiscali							
2019	210.000,04	26.611,72	-		236.611,76	-	-	236.611,76	374.541,33	-137.929,57
2018	208.532,85	26.341,57	-		234.874,42	-	-	234.874,42	374.541,33	-139.666,91
2017	186.124,96	30.513,64	-		216.638,60	-	-	216.638,60	374.541,33	-157.902,73
2016	304.999,96	20.051,80	-		325.051,76	-	-	325.051,76	374.541,33	-49.489,57
2015	398.856,77	23.998,46	-		422.855,23	-	-	422.855,23	343.872,94	78.982,29
TOTALE	1.308.514,58	127.517,19	-		1.436.031,77	-	-	1.436.031,77	1.842.038,27	-406.006,48

Nota (*): L'ammontare complessivo della spesa sostenuta per l'Organo amministrativo nell'anno 2013 ammonta a 429.841,18 euro, dal quale viene calcolato l'80% che è pari a 343.872,94 euro. Si rammenta che Cotral Patrimonio S.p.A. è stata scissa tra Astral S.p.A. e Cotral S.p.A. in attuazione del Decreto PRL n. T00060/2015 (atto di scissione del 28.7.2016, decorrenza contabile 1.1.2016). In base al par. 3.3 del progetto di scissione, le quote del patrimonio netto attribuite ad Cotral S.p.A. sono l'86,8%. Ne consegue che, applicando tale percentuale sui costi dell'Organo amministrativo sostenuti da Cotral, la base di calcolo per il 2013 viene aumentata di 38.335,49 euro (ed il tetto varia a 374.541,33 euro). Tuttavia tale aumento viene applicato a partire dal 2016 in quanto, come premesso, la decorrenza contabile della scissione parte dal 1.1.2016.

Fonte: Regione Lazio

Dalla tabella che precede risulta che l'80% della spesa sostenuta nel 2013, pari a euro 429.841,18, è pari a euro 343.872,94.

Anche in tal caso, la Regione prospetta la possibilità di incrementare il tetto di spesa nel corso del tempo, in ragione di vicende societarie sopravvenute (acquisizione, nel 2016, dell'86,8% della Cotral Patrimonio S.p.A.). Come innanzi già evidenziato, il tetto di spesa attualmente fissato dall'art. 11 TUSP non è modificabile in aumento, se non a seguito di previsione normativa.

Come pure innanzi evidenziato, il limite di spesa "generale" dei 240.000 euro risulta applicabile solo dall'esercizio 2016, con la conseguenza che nel 2015 l'unico limite applicabile era quello "relativo" pari all'80% della spesa sostenuta nel 2013 e, quindi, pari a euro 343.872,94 che risulta sfiorato in detto esercizio in cui il costo complessivo sostenuto per l'organo risulta pari a 422.855,23, come da precedente prospetto.

Nell'esercizio 2016 si assiste ad una marcata riduzione del costo dell'organo amministrativo, che diviene conforme al limite "relativo" dell'80% anche se non ancora a quello "generale" dei 240.000 euro.

Nei successivi esercizi 2017 - 2019 si riscontra, invece, la piena conformazione al doppio limite in esame, "assoluto" e "relativo", con un parziale recupero degli sforamenti verificatisi nei precedenti esercizi, da completare nei futuri esercizi anche sulla base dei dati dell'esercizio 2020, non ancora conoscibili da questa Sezione.

L.P.S. S.c.a.r.l. in liquidazione

Si tratta di una controllata indiretta, per il tramite di Cotral S.p.a., il cui costo dell'organo amministrativo, rappresentato dal commissario liquidatore, è rappresentato dal seguente prospetto:

L.P.S. S.C.A.R.L. in liquidazione									
Anno	Tipologia di compenso/emolumento Organo amministrativo						Totale costo sostenuto d=(a+b+c)	80% dei compensi anno 2013 (art. 11, comma 7 del TUSP)* (e)	Differenza (d-e)
	Compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (A.D.), al lordo dei contributi previdenziali, assistenziali e degli oneri fiscali (a)				Eventuali emolumenti variabili (gettoni di presenza ovvero emolumenti legati alla performance aziendale) (b)	Eventuali rimborsi spese determinati in misura forfetaria che assumono carattere retributivo (c)			
	Compensi erogati	Contributi previdenziali ed assistenziali	Oneri fiscali	Totale					
2019	2.250,00	513,27	-	2.763,27	-	-	2.763,27	0,00	2.763,27
2018	2.250,00	513,27	-	2.763,27	-	-	2.763,27	0,00	2.763,27
2017	2.250,00	513,27	-	2.763,27	-	-	2.763,27	0,00	2.763,27
2016	3.750,00	600,00	-	4.350,00	-	-	4.350,00	0,00	4.350,00
TOTALE	10.500,00	2.139,81	-	12.639,81	-	-	12.639,81	0,00	12.639,81

Nota (*): I compensi relativi alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 riguardano non l'Amministratore della Società, ma il Commissario liquidatore. L'ammontare complessivo della spesa sostenuta per l'Organo amministrativo nell'anno 2013 ammonta a 0 euro. Non è stato possibile rinvenire un costo sostenuto per gli amministratori nemmeno per le annualità precedenti al 2013. Si rappresenta che i compensi relativi alle annualità 2016-2019 riguardano il Commissario liquidatore.

Fonte: Regione Lazio

La Regione evidenzia l'assenza di elementi di riferimento per la determinazione dell'importo base per il calcolo del tetto di spesa. In siffatte fattispecie, occorre tuttavia procedere ad una auto limitazione del tetto di spesa, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, anche di questa Sezione. Si osserva, in ogni caso, l'evidente sobrietà della spesa sostenuta.

LAZIO AMBIENTE S.p.A.

Nel quinquennio 2015 - 2019 la composizione dell'organo amministrativo ha conosciuto oscillazioni, passandosi da una struttura monocratica a quella collegiale. Il costo sostenuto è rappresentato dal seguente prospetto:

LAZIO AMBIENTE S.P.A.									
Anno	Tipologia di compenso/emolumento Organo amministrativo						Totale costo sostenuto d=(a+b+c)	80% dei compensi anno 2013 (art. 11, comma 7 del TUSP)* (e)	Differenza (d-e)
	Compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (A.D.), al lordo dei contributi previdenziali, assistenziali e degli oneri fiscali (a)				Eventuali emolumenti variabili (gettoni di presenza ovvero emolumenti legati alla performance aziendale) (b)	Eventuali rimborsi spese determinati in misura forfetaria che assumono carattere retributivo (c)			
	Compensi erogati	Contributi previdenziali ed assistenziali	Oneri fiscali	Totale					
2019	91.676,17	14.324,60	-	106.000,77	-	-	106.000,77	104.376,00	1.624,77
2018	89.500,00	3.500,00	-	93.000,00	-	-	93.000,00	104.376,00	-11.376,00
2017	89.500,00	3.500,00	-	93.000,00	-	-	93.000,00	104.376,00	-11.376,00
2016	89.500,00	3.500,00	-	93.000,00	-	-	93.000,00	104.376,00	-11.376,00
2015	114.279,00	15.721,00	-	130.000,00	-	-	130.000,00	104.376,00	25.624,00
TOTALE	474.455,17	40.545,60	-	515.000,77	-	-	515.000,77	521.880,00	-6.879,23

Nota (*): L'ammontare complessivo della spesa sostenuta per l'Organo amministrativo nell'anno 2013 ammonta a 130.470,00 euro, dal quale viene calcolato l'80% che è pari a 104.376,00 euro.

Fonte: Regione Lazio

Il tetto di spesa risulta pari a euro 104.376 euro (80% di 130.470 euro) e non risulta rispettato negli esercizi 2015 e 2019. Tuttavia, in una visione attualizzata al 31.12.2019, si osserva che negli esercizi 2016 - 2018 il costo sostenuto è risultato inferiore al limite di spesa, con conseguente recupero degli sforamenti e rispetto, su base quinquennale, del limite di spesa in esame.

EP SISTEMI S.p.A.

Si tratta di una società indirettamente controllata dalla Regione per il tramite di Lazio Ambiente S.p.a. Negli anni più recenti la composizione dell'organo amministrativo ha assunto consistenza monocratica. Il suo costo è rappresentato dal seguente prospetto:

E.P. SISTEMI S.P.A.									
Anno	Tipologia di compenso/emolumento Organo amministrativo						Totale costo sostenuto d=(a+b+c)	80% dei compensi anno 2013 (art. 11, comma 7 del TUSP)* (e)	Differenza (d-e)
	Compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (A.D.), al lordo dei contributi previdenziali, assistenziali e degli oneri fiscali) (a)				Eventuali emolumenti variabili (gettoni di presenza ovvero emolumenti legati alla performance aziendale) (b)	Eventuali rimborsi spese determinati in misura forfetaria che assumono carattere retributivo (c)			
	Compensi erogati	Contributi previdenziali ed assistenziali	Oneri fiscali	Totale					
2019	45.000,00	1.800,00	-	46.800,00	-	-	46.800,00	46.370,40	429,60
2018	45.000,00	1.800,00	-	46.800,00	-	-	46.800,00	46.370,40	429,60
2017	48.751,00	450,00	-	49.201,00	-	-	49.201,00	46.370,40	2.830,60
2016	69.694,00	560,00	-	70.254,00	-	-	70.254,00	46.370,40	23.883,60
2015	16.000,00	160,00	-	16.160,00	-	-	16.160,00	46.370,40	-30.210,40
TOTALE	224.445,00	4.770,00	-	229.215,00	-	-	229.215,00	231.852,00	-2.637,00

Nota (*): La società controllante (Lazio Ambiente) non è riuscita a comunicare i dati richiesti relativi all'esercizio 2013. Pertanto, ai fini dei presenti calcoli, è stata utilizzata la cifra indicata nel bilancio di esercizio di E.P. Sistemi relativa all'anno 2013 che ammonta ad euro 57.963, dal quale viene calcolato l'80% che è pari a 46.370,40 euro.

Fonte: dati forniti dalla Regione Lazio

Il tetto di spesa di cui all'art. 11 TUSP risulta pari a 46.370,40 euro. Lo stesso risulta complessivamente rispettato nel periodo in esame, con l'eccezione del 2015 il cui sfioramento risulta tuttavia recuperato aggiornando il controllo al 31.12.2019.

LAZIO INNOVA S.p.A.

Organo amministrativo assume composizione collegiale nel periodo 2015 - 2019. Il relativo costo è rappresentato dal seguente prospetto:

LAZIO INNOVA S.P.A.										
Anno	Tipologia di compenso/emolumento Organo amministrativo					Eventuali emolumenti variabili (gettoni di presenza ovvero emolumenti legati alla performance aziendale) (b)	Eventuali rimborsi spese determinati in misura forfetaria che assumono carattere retributivo (c)	Totale costo sostenuto d=(a+b+c)	80% dei compensi anno 2013 (art. 11, comma 7 del TUSP)* (e)	Differenza (d-e)
	Compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (A.D.), al lordo dei contributi previdenziali, assistenziali e degli oneri fiscali (a)				Totale					
	Compensi erogati	Contributi previdenziali ed assistenziali	Oneri fiscali							
2019	124.070,00	24.841,15	-		148.911,15	-	-	148.911,15	483.221,01	-334.309,86
2018	137.177,25	21.135,56	-		158.312,81	-	-	158.312,81	483.221,01	-324.908,20
2017	115.730,56	5.382,86	-		121.113,42	-	-	121.113,42	483.221,01	-362.107,59
2016	121.000,00	3.640,00	-		124.640,00	-	-	124.640,00	397.443,41	-272.803,41
2015	121.000,00	3.640,00	-		124.640,00	-	-	124.640,00	397.443,41	-272.803,41
TOTALE	618.977,81	58.639,57	-		677.617,38	-	-	677.617,38	2.244.549,85	-1.566.932,45

Nota (*):L'ammontare complessivo della spesa sostenuta per l'organo amministrativo nell'anno 2013 è rappresentato dalla somma dei costi sostenuti dalla preesistente Sviluppo Lazio e da Banca Impresa, Unionfidi e Filas, incorporate nel corso del 2014 ed ammonta a 496.804,26 euro, dal quale viene calcolato l'80% che è pari a 397.443,41 euro. Al precedente ammontare si aggiungono, a partire dal 2017, i costi sostenuti nel 2013 da BIC Lazio e Risorsa, società incorporate da Lazio Innova con effetti contabili a partire dal 1° gennaio 2017.

Fonte: Regione Lazio

In sede di riscontro istruttorio la Regione individua in euro 397.443,41 l'80% della spesa sostenuta nel 2013. Anche in tal caso, viene prospettato l'innalzamento del menzionato limite a euro 483.221,01, dall'esercizio 2017, in ragione di sopravvenute vicende societarie.

La Sezione, nel ribadire l'impossibilità di innalzare il limite di spesa previsto dal TUSP, riconduce in ogni caso lo stesso al limite di portata generale di 240.000,00 lordi onnicomprensivi, riscontrandone il relativo rispetto in ciascuno degli esercizi in esame.

LAZIOCREA S.p.A.

Negli esercizi 2015 - 2019, l'organo amministrativo ha assunto una composizione collegiale, concorrendo con un invero elevato numero di figure dirigenziali alla gestione della compagine societaria in esame (sul punto, si rinvia a quanto nel prosieguo sarà osservato sulla gestione costi di funzionamento da parte del socio pubblico controllante ai sensi dell'art. 19 TUSP).

Il costo dell'organo amministrativo è rappresentato dal seguente prospetto trasmesso dalla Regione:

LAZIOCREA S.P.A.									
Anno	Tipologia di compenso/emolumento Organo amministrativo				Eventuali emolumenti variabili (gettoni di presenza ovvero emolumenti legati alla performance aziendale) (b)	Eventuali rimborsi spese determinati in misura forfetaria che assumono carattere retributivo (c)	Totale costo sostenuto d=(a+b+c)	80% dei compensi anno 2013 (art. 11, comma 7 del TUSP)* (e)	Differenza (d-e)
	Compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (A.D.), al lordo dei contributi previdenziali, assistenziali e degli oneri fiscali (a)								
	Compensi erogati	Contributi previdenziali ed assistenziali	Oneri fiscali	Totale					
2019	131.046,00	27.054,00	-	158.100,00	-	-	158.100,00	187.374,30	-29.274,30
2018	89.090,00	12.474,00	-	101.564,00	-	-	101.564,00	187.374,30	-85.810,30
2017	115.637,00	0,00	-	115.637,00	-	-	115.637,00	187.374,30	-71.737,30
2016	131.820,00	0,00	-	131.820,00	-	-	131.820,00	187.374,30	-55.554,30
2015	213.180,00	25.410,00	-	238.590,00	-	-	238.590,00	187.374,30	51.215,70
TOTALE	680.773,00	64.938,00	-	745.711,00	-	-	745.711,00	936.871,48	-191.160,48

Nota (*): L'ammontare complessivo della spesa sostenuta per l'Organo amministrativo nell'anno 2013 ammonta a 234.217,87 euro, dal quale viene calcolato l'80% che è pari a 187.374,30 euro. Tali dati si riferiscono alle società Lazio Service S.p.a. e LAiT S.p.A. dalle quali è nata, mediante atto di fusione per unione, la società LAZIOcrea S.p.A.. A quest'ultima sono imputati i relativi effetti contabili e fiscali, a partire dall'1.1.2015; pertanto i dati relativi all'anno 2013 rappresentano la somma degli importi di Lazio Service e Lait.

Fonte: Regione Lazio

E' opportuno evidenziare che la società in esame è stata costituita nel 2015 a seguito di fusione per unione di due controllate regionali: Lazio Service S.p.a. e LA.IT. S.p.a. Si pone, pertanto, il problema dell'assenza dell'anno base e, quindi, del costo di riferimento sostenuto nel 2013, necessario per l'individuazione del tetto di spesa ai sensi dell'art. 11, comma 7, del TUSP.

In tali fattispecie, la giurisprudenza contabile ha evidenziato l'esigenza del socio pubblico di autolimitare la spesa, individuando un limite ragionevole che tenga conto, tra l'altro, dei costi sostenuti da società analoghe (cfr., da ultimo, SRC Lazio, del. n. 139/2020/PRSE; SRC Friuli, del. n. 15/2020/PAR).

In sede istruttoria, è stato richiesto alla Regione di illustrare il criterio utilizzato per individuare il limite di spesa nei casi di eventuale assenza dell'anno base, come nel caso di specie.

La Regione, in proposito, premettendo di avere fatto riferimento al regolamento regionale n. 18/2016, ha tuttavia prospettato di potere individuare un diverso tetto di spesa

sommando il costo per l'organo amministrativo sostenuto, nel 2015, da ciascuna delle due società poi unificate in LAZIOCREA. Ulteriore prospettazione è stata effettuata in sede di controdeduzioni scritte, a seguito del rilievo della Sezione, contenuto nella relazione di deferimento, sul criterio della somma algebrica dei costi degli organi amministrativi delle due società fuse in LazioCrea S.p.a.

In sede di controdeduzioni e nella successiva adunanza pubblica del 10.2.2021, i rappresentanti della Regione si sono ampiamente diffusi sulla società in esame, richiamandone l'accresciuta centralità per i servizi resi dalla Regione.

In sede di controdeduzioni, inoltre, sono state richiamate le ragioni a sostegno del mancato computo degli oneri fiscali (IVA) nel costo complessivo dell'organo amministrativo.

Alla luce del contraddittorio effettuato, la Sezione invita la Regione a formalizzare, con proprio atto amministrativo, il limite di spesa per l'organo amministrativo della Società ora in esame, da applicare sino all'introduzione del decreto MEF di cui all'art. 11, comma 6, del TUSP.

La concreta individuazione del limite di spesa è rimessa alla discrezionalità del socio pubblico, da esercitare in conformità ai criteri elaborati dalla richiamata giurisprudenza contabile, in applicazione dei quali, si aggiunge, può ragionevolmente farsi riferimento anche al costo sostenuto dalla stessa LazioCrea negli ultimi esercizi, risultando lo stesso conforme al generale criterio di sobrietà e ragionevolezza, sempre in attesa dell'eventuale introduzione del decreto MEF previsto dall'art. 11, comma 6, del TUSP.

Quanto alle modalità di calcolo del limite di spesa in esame, la Sezione ribadisce la regola del computo anche di ogni onere fiscale, per come innanzi evidenziato dall'orientamento interpretativo del MEF del 10.6.2019 e dalla giurisprudenza contabile (SRC Sardegna, del. n. 34/2019/PAR) condivisa da questa Sezione.

Anche l'IVA, pertanto, dovrà essere inclusa nel tetto di spesa in esame e la Regione è invitata, in proposito, a fornire opportune linee guida, ai sensi dell'art. 19, TUSP, alle proprie controllate, affinché si conformino alla regola di cui innanzi.

SANIM S.p.A.

Si tratta di società oggetto di misure di razionalizzazione per la quale la Regione ha documentato l'assenza di costi per l'organo amministrativo della stessa, a fronte di un tetto annuale di spesa di euro 5.100,00/anno.

4. Il personale delle società controllate

Il notevole sviluppo dello strumento societario da parte delle amministrazioni pubbliche è stato seguito da una graduale estensione del campo di applicazione del diritto pubblico a società di diritto privato, al fine di tutelare gli equilibri di bilancio del socio pubblico ed evitare che lo strumento societario potesse rappresentare un mezzo di elusione di regole e vincoli finanziari propri del diritto pubblico, ad esempio in riferimento alla regola concorsuale per l'accesso al pubblico impiego di cui all'art. 97 della Costituzione.

La progressiva e graduale estensione di istituti pubblicistici a soggetti di diritto privato è stata confermata dal d.lgs. n. 175/2016, specie in riferimento alle "società a controllo pubblico", assoggettate a specifiche regole per il reclutamento del personale (art. 19, comma 2, TUSP, che richiama i principi di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001), per la sua gestione, anche in caso di eccedenze (art. 19 e 25 TUSP) oltre che per il generale contenimento dei costi di funzionamento (art. 11 e 19 TUSP) con la previsione di limiti di spesa sia per gli organi societari che per il personale dipendente (art. 11, comma 6 e 7 TUSP).

Si osserva, inoltre, che l'estensione del regime pubblicistico assume la sua massima espressione nei confronti delle società incluse nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione, elaborato annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sulla base dei criteri contabili previsti dal Regolamento UE n. 549/2013 (SEC 2010).

Per la Regione Lazio, due delle sette società direttamente controllate al 31.12.2019 (ASTRAL S.p.a. e Lazio Innova S.p.a.) risultano incluse nell'elenco ISTAT di cui innanzi, con la conseguenza che per esse, solo formalmente di natura privatistica, l'applicazione del diritto pubblico assume una dimensione ancor più pregnante di quanto non avvenga con le "ordinarie" società a controllo pubblico.

In termini generali, le società a controllo pubblico sono assoggettate, tra le altre, a regole “pubblicistiche” per la selezione del personale dipendente (art. 19, comma 2, TUSP), a obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e all’obbligo di contenimento delle “spese di funzionamento” nella cui categoria rientra, tra le altre, la “spesa del personale”.

A quest’ultimo riguardo trova piena espressione il potere di indirizzo e controllo del socio pubblico: ai sensi dell’**art. 19, comma 5, del TUSP**, infatti *“le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 25 (...)”*. Il successivo comma 6 aggiunge che *“le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti (...)”*.

Tanto evidenziato, con nota istruttoria del 9.10.2020 sono state richieste alla Regione informazioni *“sul rispetto, per ciascuna controllata (anche indiretta) delle previsioni recate dall’articolo 19 del TUSP”*.

Il riscontro è pervenuto con nota del 24.12.2020 e relativi allegati: gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, risultano adottati, da ultimo, con D.G.R. del 29.3.2019, n. 161 per il triennio 2019 – 2021. In sintesi, viene previsto:

- il contenimento di cinque aggregati di spesa rappresentati dalle voci del conto economico di cui al comma 1, lettera b), punti 6 (costi per materie prime), 7 (costi per servizi), 8 (costi per godimento beni terzi), 9 (costi per il personale) e 14 (oneri diversi di gestione) dell’articolo 2425 del codice civile, rispetto ai valori registrati nel bilancio di esercizio 2018;
- la previa approvazione, da parte della Giunta regionale, del documento di programmazione annuale dei fabbisogni di personale, redatto dalla società controllata come presupposto per l’attuazione delle proprie politiche di reclutamento;
- l’adozione e/o rimodulazione di un proprio regolamento interno che disciplini procedure e criteri per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di cui all’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001;

- la previa determinazione di criteri generali per il successivo riconoscimento di incrementi economici individuali;
- il “puntuale rispetto dei tetti retributivi di cui all’art. 23, comma 4, della L.R. n. 4/2013”;

La richiamata D.R.G. n. 161/2019 fornisce, inoltre, opportuno indirizzo alle controllate di avvalersi della piattaforma regionale “e-procurement SATER” per lo svolgimento di gare per l’acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, invitando conclusivamente i collegi sindacali a vigilare sull’osservanza degli adempimenti derivanti dalla DRG stessa linee guida.

Prima di esaminare, nel successivo paragrafo, il rispetto dei tetti retributivi, la Sezione rileva la complessiva adeguatezza degli obiettivi forniti alle proprie controllate, raccomandando, in proposito, un puntuale monitoraggio sulla loro attuazione e valutando opportune integrazioni degli obiettivi assegnati per la riduzione delle spese di funzionamento.

A quest’ultimo riguardo si rileva, infatti, che la dotazione di personale dirigenziale delle società controllate al 31.12.2019 risulta alquanto eterogenea, passandosi ad esempio da n. 5 dirigenti nella Cotral S.p.a. (che ha un numero di addetti al 31.12.2019 di 2.941 unità) ai 17 dirigenti di Laziocrea S.p.a. (che ha un numero di addetti al 31.12.2019 di 1.549 unità).

Ferma restando la profonda diversità tra le due menzionate società che, in teoria, potrebbe giustificare una organizzazione dell’organico altrettanto diversa, si osserva che per il contenimento delle spese di funzionamento e, per esse, della spesa del personale, appare opportuno che il socio pubblico valuti se fornire adeguati indirizzi volti a dimensionare in maniera appropriata la dotazione di personale (anche dirigenziale) delle società a controllo pubblico, se del caso disponendo opportuni accorpamenti di posizioni dirigenziali ritenute eccessive.

Appare inoltre opportuno, per quanto evidenziato nel precedente paragrafo, che negli indirizzi forniti dalla Regione alle proprie controllate, venga evidenziato con adeguata chiarezza il contenuto dell’orientamento MEF del 10 giugno 2019 relativo alle componenti di costo da includere nel trattamento economico onnicomprensivo dell’organo amministrativo - con particolare riferimento agli oneri fiscali - per le successive verifiche da compiere periodicamente sul rispetto del pertinente limite di spesa.

4.1 Il limite di spesa per il personale (dirigenziale) delle società a controllo pubblico

Come evidenziato nel precedente paragrafo, la spesa del personale rappresenta un aggregato ricompreso nella più ampia categoria delle spese “di funzionamento”. Per quest’ultima sussiste un generico obbligo di contenimento, opportunamente specificato con D.G.R. n. 161/2019 in riferimento a n. 5 voci del conto economico. Viene in tal modo individuata una grandezza finanziaria “elastica”, il cui saldo complessivo è composto da una pluralità di voci. Per talune spese di funzionamento, invece, il legislatore ha fatto ricorso all’utilizzo puntuali limiti di spesa.

Tra questi meritano di essere esaminati quello relativo al trattamento economico onnicomprensivo del personale dipendente da società controllate oltre a quello, già esaminato nei precedenti paragrafi, relativo all’organo amministrativo (art. 11, commi 6 e 7 TUSP).

Per il personale dipendente (dirigenziale) la richiamata DGR n. 161/2019 dispone, come visto, il “*puntuale rispetto dei tetti retributivi di cui all’art. 23, comma 4, della L.R. n. 4/2013*”.

E’ opportuno, in proposito, ricostruire il quadro normativo di riferimento, per poi verificarne il rispetto sulla base dei risultati dell’esercizio 2019 approvati dalle società controllate dalla Regione.

Il richiamato **art. 23, comma 4** prevede due diversi tetti di spesa: quello relativo alla spesa per l’Amministratore delegato di società a controllo pubblico e l’altro relativo al personale dipendente, stabilendo in proposito che “*il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, non deve superare il trattamento economico di cui all’articolo 20*”.

Quest’ultima norma prevede, nella sua attuale formulazione, un tetto di spesa rapportato a quello delle Amministrazioni dello Stato, ridotto del 40%. In particolare:

- a) “*Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze regionali emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalla regione (...) non può essere superiore al limite massimo retributivo individuato ai sensi dell’articolo 23-ter del decreto legge 6.12.2011 n. 201 (...) come disciplinato dal DPCM 23.3.2012 (limite massimo retributivo per emolumenti o*

retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le amministrazioni pubbliche statali) e successive modifiche, ridotto del 40 per cento" (**art. 20, L.R. 28.6.2013, n. 4**, modificato dall'articolo 8 della L.R. n. 12 del 24.11.2014);

- b) **L'art. 23-ter del D.L. n. 201/2011** e s.m.i., prevede che "Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri (...) è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (...) stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione (...)";
- c) Il **DPCM 12 marzo 2012** indica, all'art. 3, il limite massimo retributivo, prevedendo che "Il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, dei soggetti di cui all'articolo 2 non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 a euro 293.658,95. Qualora superiore, si riduce al predetto limite. Il Ministro della Giustizia comunica annualmente al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e finanze eventuali aggiornamenti relativi all'ammontare del predetto trattamento". Infine,
- d) **L'art. 13 del D.L. 24.4.2014, n. 66**, rubricato "limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate", ha stabilito che "a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 22-bis e 22-ter del decreto legge 201/2011 (...) è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo (...)"

Così riepilogato il quadro normativo di riferimento per l'individuazione del limite retributivo per il personale dipendente da società a controllo regionale, si pone un problema

interpretativo derivante dalla lunga catena di rinvii normativi e dal sopravvenire di modifiche in taluni anelli della menzionata catena.

Anche in tale caso la Sezione, preliminarmente, invita la Regione a esercitare la propria autonomia legislativa in modo chiaro e semplice, avvalendosi di una tecnica normativa lineare, priva di complessi rinvii ad altre norme e che definisca, essa stessa, uno o più tetti di spesa ritenuti adeguati, nelle more dell'adozione del più volte menzionato decreto MEF di cui all'art. 11, comma 6, del TUSP che, si osserva, riguarda anche il tetto retributivo del personale dipendente delle società a controllo pubblico.

Tanto premesso, nella relazione di deferimento sono state evidenziate tre grandezze: a) il limite di spesa di 293.658,95 euro lordi, previsto dal DPCM 12 marzo 2012; b) il limite di spesa di 240.000 lordi, introdotto dall'art. 13, del D.L. n. 66/2014; c) la riduzione del 40% prevista dall'articolo 20 della L.R. n. 3/2014.

Su tale base, il problema interpretativo è stato circoscritto nell'individuare l'importo base (293.658,95 ovvero 240.000,00) su cui effettuare la riduzione del 40% per ottenere il limite di spesa regionale, evidenziandosi conseguentemente che se si optasse per il parametro 293.658,95, la riduzione del 40% determinerebbe un tetto regionale di **euro 176.195,37**. Se, invece, si optasse per il parametro di 240.000,00, allora il tetto regionale sarebbe pari a **144.000,00**.

Nella relazione di deferimento è stato evidenziato che, a livello interpretativo, sussistono elementi per ritenere applicabile il parametro dei 240.000,00 euro lordi, con conseguente tetto regionale di 144.000 euro/lordi. La legge regionale, infatti, effettua un rinvio "dinamico" al tetto di spesa statale, con la conseguenza che le modifiche di quest'ultimo (avvenute nel 2014) ricadono sul tetto regionale.

Veniva in proposito osservato che l'art. 20, della L.R. n. 4/2013, nel testo innanzi richiamato, fa riferimento al tetto di spesa previsto dal DPCM 12.3.2012 "e successive modifiche", poi intervenute con l'art. 13, del D.L. n. 66/2014 che, per espressa previsione normativa, ha sostituito il pregresso tetto con quello di 240.000,00 euro. Si osservava, infine, che il menzionato articolo 20 della L.R. n. 4/2013 è stato modificato con legge regionale n. 12 del 24.11.2014, successiva all'abbassamento del tetto statale da 293 a 240 mila euro.

4.1.2. ... controdeduzioni della Regione

Con memoria del 5.2.2021, la Regione ha formulato, in proposito, puntuali osservazioni, per come di seguito riportato:

“In relazione al problema interpretativo segnalato nella Relazione di deferimento al punto 4.1 relativo alla ricostruzione del complesso quadro normativo di riferimento per l'individuazione del tetto di spesa del personale dipendente delle società controllate dalla Regione Lazio, si osserva quanto segue.

L'articolo 13 del D.L. 66 del 24 aprile 2014, citato nella relazione a pag. 28, è stato modificato in sede di conversione con la Legge 23 giugno 2014 n.89, pubblicata in GU il 23 giugno 2014, per effetto della quale al comma 1 è stato aggiunto il seguente capoverso " Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo". Giova riportare di seguito l'intero comma 1 del citato articolo 13, ai fini di una più agevole illustrazione della interpretazione data dalla Regione nella fissazione dei tetti retributivi per i dipendenti delle società:

"1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo. " .

In sostanza l'articolo 13 del D.L. 66/2014 ha determinato, per quelle amministrazioni che avessero in via legislativa o regolamentare, alla data del 30 aprile 2014, già fissato limiti retributivi inferiori al nuovo limite di euro 240.000 disposto dal D.L., una cristallizzazione degli stessi, con l'ulteriore conseguenza che il nuovo limite si sarebbe applicato, a far data dal 1° maggio 2014, soltanto a quelle amministrazioni che non avessero provveduto in tal senso.

Ciò chiarito, alla data del 30 aprile 2014, data da tenere in considerazione, come già detto, ai fini di delimitare l'ambito temporale di operatività della clausola di salvaguardia dettata dal sopra richiamato articolo 13 rispetto alla vigenza di "eventuali limiti retributivi... determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo", in materia di limiti retributivi per i dipendenti delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione Lazio, era vigente la disciplina della **Legge regionale 28 giugno 2013, n. 4** ("Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione") che prevedeva:

- **all'articolo 23, comma 4** che: "Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, non deve superare il trattamento economico di cui all'articolo 20."
- **all'art. 20, comma 1** che "Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze regionali emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la Regione non può essere superiore al limite massimo retributivo individuato, ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 (Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali) e successive modifiche, ridotto del 40 per cento".

Per effetto di tale disciplina, il trattamento economico annuale complessivo dei dipendenti delle società controllate dalla Regione Lazio non poteva eccedere il livello retributivo massimo spettante al Primo Presidente della Corte di Cassazione come individuato ai sensi dell'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinato dall'art.3 del D.P.C.M. 23 marzo 2012, ridotto del 40%.

L'articolo 23-ter del D.L. 201/2011 (Disposizioni in materia di trattamenti economici) disponeva che "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ... è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, ... stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione " .

L'articolo 3 del D.P.C.M. 23 marzo 2012 disponeva al comma 1, che "A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, dei soggetti di cui all'articolo 2 non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 a euro 293.658,95. Qualora superiore, si riduce al predetto limite. Il Ministro della giustizia comunica annualmente al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministro dell'economia e delle finanze eventuali aggiornamenti relativi all'ammontare del predetto trattamento".

La Regione ha quindi provveduto a determinare il limite retributivo per i dipendenti regionali lato sensu (limite statale, ridotto del 40%), tenendo conto degli aggiornamenti annualmente definiti ad opera del competente Ministro della Giustizia relativamente all'ammontare del trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione, provvedendo, altresì, alla puntuale comunicazione alle società controllate.

*Per l'annualità 2014, il valore limite pari al trattamento economico annuale del Primo Presidente della Corte di Cassazione ai sensi del art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011 e dell'art.3 del D.P.C.M. 23 marzo 2012 è stato individuato dal **Ministero della Giustizia con comunicazione n. 6651 del 23 gennaio 2014** al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, comprensivo di tutti gli emolumenti spettanti in virtù della carica ricoperta, pari ad euro 311.658,53, come riportato anche dalla circolare INPS del 19 febbraio 2014 avente ad oggetto "Limiti retributivi art. 23 ter d l. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – D.P.C.M. 23 marzo 2012: fissazione del livello remunerativo massimo per l'anno 2014" e dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 18 marzo 2014 n.3/2014 avente ad oggetto "Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici", allegate alla presente memoria.*

La parametrizzazione del limite regionale, alla data del 30 aprile 2014, è stata dunque effettuata con riferimento al trattamento economico annuale del Primo Presidente della Corte di Cassazione dell'annualità 2014 pari ad euro 311.658,53 ed ha determinato un valore pari a 186.995,12 euro come di seguito rappresentato:

Tetto retributivo Regione Lazio: 311.658,53 euro - 40% (124.663,41 euro) = 186.995,12 euro

Tale valore limite, determinato ai sensi della Legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 risultava alla data del 30 aprile 2014, inferiore al limite determinato dalla nuova disciplina di cui all'articolo 13 del D.L.66/2014 (di 240.000) e dunque fatto salvo per espressa previsione normativa.

Sul punto, come osservato nella Relazione di deferimento (pag. 9 – 10) la fonte regionale in tale materia, seppur dotata di limitato spazio di autonomia, risulta cogente in forza del rimando previsto con medesima tecnica utilizzata dal Legislatore nazionale dapprima dall'art.23 bis del D.L. n.201/2011 per i tetti di spesa relativi alle società partecipate da Amministrazioni statali, poi con l'articolo 13 del D.L. 66/2014 ed in ultimo dall'articolo 11 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (TUSP).

L'articolo 11, al comma 6 che: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ((...)), previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. ((Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.)) Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. (...)

Anche tale articolo ha espressamente previsto, nelle more dell'adozione del decreto del MEF, in riferimento anche ai tetti retributivi dei dirigenti e dei dipendenti, che "(...) sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma (...)".

Alla luce della sopra richiamata normativa statale e regionale, dunque, si ritiene che la Regione, per effetto delle clausole di salvaguardia sopra illustrate, rientri nell'ambito di quelle amministrazioni sottratte, ai sensi dell'art. 13, c. 1, d.l. 66/2014, all'applicazione del nuovo limite ivi previsto, avendo

adottato, alla data del 30 aprile 2014, con la I. r. 4/2013, un limite retributivo inferiore, da considerarsi tuttora vigente e cristallizzatosi nella misura di 186.995,12 euro.

Risulta evidente che, in tale ricostruzione interpretativa, debba considerarsi superata la questione posta nella Relazione di deferimento sulla natura del rinvio, se fosse mobile o fisso, operato dall'art. 20 della I.r. 4/2013 al DPCM 12.3.2012, non rivestendo la stessa una connotazione dirimente rispetto alla soluzione prospettata.

Il valore limite vigente di 186.995,12 euro porta a ridefinire il prospetto riepilogativo riportato nella Relazione di deferimento degli sforamenti del trattamento economico dei dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione Lazio per l'anno 2019 come di seguito riportato:

SOCIETA'	ESITO
COTRAL S.p.A.	2 sforamenti del limite
LAZIO CREA S.p.A.	Conformità al limite di spesa regionale
ASTRAL S.p.A.	Conformità al limite di spesa regionale
LAZIO INNOVA S.p.A.	Sforamento per complessivi 130.239,04
LAZIO AMBIENTE S.p.A.	Conformità al limite di spesa regionale

Rispetto il dato sopra rappresentato, questa amministrazione si impegna ad attivarsi nei confronti delle società controllate affinché procedano a recuperare le somme erogate oltre i limiti di spesa." .

4.1.3 valutazioni della Sezione

La Sezione ritiene condivisibile la soluzione interpretativa formulata dalla Regione in sede di controdeduzioni, attesa la sua conformità con l'intenzione del legislatore, evidenziata dall'introduzione - in sede di conversione dell'art. 13, del D.L. n. 66/2014 - dell'inciso secondo cui sono "in ogni caso" fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014, qualora inferiori al nuovo tetto dei 240.000 euro, come nel caso della Regione Lazio che, al tempo, aveva già introdotto un proprio limite retributivo pari a circa 187.000 euro lordi/annui.

In proposito, la Sezione invita tuttavia la Regione a valutare la possibilità di introdurre un nuovo tetto retributivo, con formula legislativa chiara e diretta, che sia più basso di quello attualmente vigente, conformemente a quanto effettuato da altre Regioni, in modo

da ridurre la spesa corrente in un contesto macroeconomico in cui appare appropriato aumentare la spesa per investimenti.

La verifica del recupero delle somme erogate extra soglia è rinviata ai successivi controlli di legge. Si seguito, una sintesi per ciascuna società sulla conformità al tetto retributivo:

COTRAL S.p.a.

Il prospetto che segue, trasmesso dalla Regione, rappresenta la spesa lorda sostenuta nell'esercizio 2019 per la dirigenza:

ANNO 2019	
personale dirigente	n° medio 5
retribuzioni:	
- parte fissa	621 458,29
- accantonamento premio di risultato	92 699,61
totale retribuzioni	714 157,90
oneri sociali:	
- parte fissa	167 990,41
- accantonamento premio di risultato	25 058,23
totale oneri sociali	193 048,64
trattamento di fine rapporto:	
- quota annua	46 038,33
- rivalutazione del maturato	866,95
totale T.F.R.	46 905,28
Altri costi:	
- previdenza complementare	41 155,96
- altri costi (rimborsi)	600,00
- ferie non godute	764,87
totale altri costi	42 520,83
COSTO AZIENDALE	996 632,65

Matr.	Cognome	Nome	Totale costo annuo
32	xxxxxx	xxxxxx	63 821,12
33	xxxxxx	xxxxxx	251 899,74
46	xxxxxx	xxxxxx	163 393,67
49	xxxxxx	xxxxxx	139 479,30
50	xxxxxx	xxxxxx	221 142,77
52	xxxxxx	xxxxxx	156 896,04
Totale			996 632,64

Fonte: dati Regione Lazio

Dai dati che precedono si osserva che, nell'esercizio 2019, per due dirigenti è stato corrisposto un trattamento onnicomprensivo eccedente il limite retributivo dei 186,9 mila euro.

LAZIO CREA SPA

Cognome	Nome	TEI	Indennità di posizione annua	RAL	Inps	Inail	TFR e contributi	Totale	NOTA
		6.804,61 €	- €	88.459,98 €	23.468,43 €	574,11 €	10.090,99 €	122.593,51 €	
		7.692,31 €	- €	100.000,00 €	26.530,00 €	6.490,00 €	11.407,41 €	144.427,41 €	
		7.153,84 €	- €	92.999,92 €	24.672,88 €	6.035,69 €	6.888,88 €	130.597,38 €	Destinazione TFR Inps
		7.692,31 €	- €	100.000,00 €	26.530,00 €	6.490,00 €	11.407,41 €	144.427,41 €	
		8.230,77 €	- €	107.000,01 €	28.387,10 €	6.944,30 €	12.205,93 €	154.537,34 €	
		6.153,84 €	- €	79.999,92 €	21.223,98 €	5.191,99 €	5.925,92 €	112.341,81 €	Destinazione TFR Inps
		7.343,08 €	- €	95.459,98 €	25.325,53 €	6.195,35 €	10.889,51 €	137.870,37 €	
		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aspettativa
		6.541,18 €	- €	85.035,34 €	22.559,88 €	5.518,79 €	9.700,33 €	122.814,34 €	
		6.538,46 €	- €	84.999,98 €	22.550,49 €	5.516,50 €	9.696,29 €	122.763,27 €	
		7.692,31 €	6.999,96 €	106.999,99 €	28.387,10 €	6.944,30 €	12.205,92 €	154.537,31 €	
		7.692,31 €	6.999,96 €	106.999,99 €	28.387,10 €	6.944,30 €	12.205,92 €	154.537,31 €	
		6.538,46 €	- €	84.999,98 €	22.550,49 €	5.516,50 €	9.696,29 €	122.763,27 €	
		8.076,92 €	1.999,92 €	106.999,92 €	28.387,08 €	6.944,29 €	12.205,92 €	154.537,21 €	
		6.153,85 €	- €	80.000,05 €	21.224,01 €	5.192,00 €	9.125,93 €	115.542,00 €	
		6.538,46 €	- €	84.999,98 €	22.550,49 €	5.516,50 €	9.696,29 €	122.763,27 €	
		6.923,08 €	- €	10.650,89 €	2.825,68 €	691,24 €	1.214,99 €	15.382,80 €	Assunzione 18/11/2019

I dati che precedono evidenziano la conformità al tetto retributivo regionale.

Come innanzi evidenziato, si rileva, inoltre, un numero cospicuo di personale dirigenziale, pari a 17 unità nell'esercizio 2019.

ASTRAL S.p.A.

In sede istruttoria la Regione ha trasmesso il seguente prospetto:

ASTRAL SPA - RAL DIRIGENTI 2019						
Cognome e Nome	CCNL	RETRIBUZIONE E ANNUA LORDA (RAL)	TIDA/TIDG* (accessorio)	RAL TOTALE ANNUA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO EROGATA NEL 2019	RAL TOTALE CON RISULTATO
	REGIONI	€ 98.000,00	€ 0,00	€ 98.000,00	€ 17.200,00	€ 115.200,00
	DAI	€ 111.000,00	€ 15.000,00	€ 126.000,00	€ 19.000,00	€ 145.000,00
	DAI	€ 98.000,00	€ 0,00	€ 98.000,00	€ 19.000,00	€ 117.000,00
	REGIONI	€ 111.000,00	€ 15.000,00	€ 126.000,00	€ 19.000,00	€ 145.000,00
	DAI	€ 111.000,00	€ 15.000,00	€ 126.000,00	€ 17.280,00	€ 143.280,00
	DAI	€ 111.000,00	€ 15.000,00	€ 126.000,00	€ 15.200,00	€ 141.200,00
	REGIONI	€ 111.000,00	€ 15.000,00	€ 126.000,00	€ 21.600,00	€ 147.600,00
	DAI	€ 111.000,00	€ 15.000,00	€ 126.000,00	€ 20.800,00	€ 146.800,00
	REGIONI	€ 98.000,00	€ 0,00	€ 98.000,00	€ 11.400,00	€ 109.400,00
	DAI	€ 111.000,00	€ 20.000,00	€ 131.000,00	€ 21.600,00	€ 152.600,00
	DAI	€ 111.000,00	€ 15.000,00	€ 126.000,00	€ 20.800,00	€ 146.800,00
	REGIONI	€ 111.000,00	€ 15.000,00	€ 126.000,00	€ 21.600,00	€ 147.600,00
TOTALE	TOT.	€ 1.293.000,00	€ 140.000,00	€ 1.433.000,00	€ 224.480,00	€ 1.657.480,00

*TIDA: Trattamento Integrativo Dirigenti di Area

*TIDG: Trattamento Integrativo Direttore Generale

I dati che precedono evidenziano la conformità al limite di spesa regionale.

LAZIO INNOVA S.p.A.

Non è stato fornito il dettaglio della retribuzione distinto per ciascuna figura dirigenziale, risultando unicamente trasmessa la seguente informazione:

- Salari e stipendi	-	1.209.146
- Oneri sociali	-	326.158
- T.F.R.	-	78.002
- Trattamento quiescenza e simile	-	0
- Altri costi	-	12.893
Totale	-	1.626.200

Anche in tal caso, tuttavia, sussiste una retribuzione extra tetto, atteso che il prospetto che precede è riferito a n. 8 figure dirigenziali, con un costo medio per ciascuna di esse pari a 203.275 euro/anno. La Regione, in sede di controdeduzioni, ha quantificato l'extra retribuzione in complessivi euro 130.239,04, da recuperare al bilancio della Società in esame con le modalità e i tempi che il socio pubblico riterrà più opportuni.

E' inoltre opportuno evidenziare che, da quanto riferito in sede istruttoria, uno dei richiamati dirigenti è altresì componente del CDA della società "Fondo italiano di investimenti" controllata da Cassa DD.PP e, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del TUSP, nel limite di spesa occorre tener conto "(...) anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico".

Per una puntuale quantificazione della situazione concreta, occorre pertanto fare riferimento al doppio incarico del dirigente di cui innanzi.

LAZIO AMBIENTE S.p.A.

Con nota del 24.12.2010, la Regione ha trasmesso il seguente prospetto:

Lazio Ambiente S.p.A. - Spesa sostenuta per le figure dirigenziali anno 2019			
Personale	tempo indeterminato	spesa lorda sostenuta	di cui salario accessorio
Dirigenti tempo indeterminato	1	180.808,00	0,00
Ing. [REDACTED] (contratto a tempo indeterminato da Ottobre 2013)			
Dirigenti tempo determinato	1	29.738,00	0,00
Ing. [REDACTED] (contratto a tempo determinato da Novembre 2019)			
Totali	2	210.546,00	0,00

Dallo stesso risulta il rispetto del tetto retributivo regionale.

5. Gestione del personale in esubero

L'esigenza che il personale delle società a controllo pubblico non transiti alle dipendenze dell'Amministrazione pubblica (se non a seguito di superamento di apposito concorso pubblico, come desumibile dall'art. 19, comma 8, TUSP per il caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi) ha indotto il legislatore a introdurre un'apposita disciplina per la gestione delle eventuali eccedenze di personale dipendente da società controllate, evenienza invero ricorrente in un contesto storico di riduzione delle partecipazioni societarie per effetto dei limiti introdotti dal d.lgs. n. 175/2016 e dei conseguenti piani di riassetto delle partecipazioni detenute dalle PP.AA.

Per la gestione del personale in esubero, l'articolo 25 TUSP ha previsto una mobilità tra società a controllo pubblico e, in particolare, la possibilità del ricollocamento, totale o parziale, presso altre società controllate attraverso una procedura gestita sia a livello regionale che statale.

In proposito è previsto che *“entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131” (comma 1, art. 25 TUSP).*

“Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate” (comma 2, art. 25 TUSP).

“Decorsi 12 mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del

lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati" (comma 3, art. 25 TUSP)".

Il testo normativo appena richiamato, in vigore dal 1° marzo 2020, è stato inserito dall'art. 1, comma 10-*novies* in sede di conversione del D.L. 31.12.2019, n. 162, avvenuta con legge n. 8 del 28.3.2020.

La previgente formulazione della norma, così come quella originaria, prevedevano analoga procedura di mobilità del personale eccedentario, gestita da Regione e Anpal.

Tanto premesso, con nota istruttoria del 9.10.2020 sono state chieste informazioni sull'applicazione dell'art. 25 TUSP, chiedendo in particolare la trasmissione *"degli esiti delle ricognizioni svolte da ciascuna controllata, indicando eventuali enti che non hanno ancora provveduto"*.

Con riscontro del 24.12.2020, la Regione ha trasmesso le pertinenti informazioni in relazione alle cinque società controllate che presentano personale dipendente. Di queste, quattro hanno riferito di non presentare eccedenze di personale (Cotral, LazioCrea; ASTRAL e Lazio Innova). Lazio Ambiente S.p.a., invece, presenta eccedenze.

Si premette che detta Società è inserita nel piano di razionalizzazione previsto dall'art. 1, comma 611 e ss della legge n. 190/2014 ma la partecipazione regionale non risulta ancora alienata, nonostante un tentativo di vendita nel 2018 non andato a buon fine (si rinvia, in proposito, al successivo paragrafo relativo alla razionalizzazione delle partecipazioni regionali).

La Regione ha riferito che *"in riferimento all'art. 25 del d.lgs. n. 175/2016, la società ha comunicato, con nota prot. 888790 del 16.10.2020 (...) le unità sovranumerarie del personale dipendente risultanti dalla procedura di razionalizzazione sopra indicata ed ancora in corso di realizzazione"*.

La richiamata nota del 16.10.2020, trasmessa in sede istruttoria, contiene un elenco di n. 82 unità di personale dipendente, suddiviso in gruppi, come da seguente prospetto:

gruppi	Società / Ente	Cognome	Nome	Data di Nascita	CCNL	Qualifica	Livello	Profilo Professionale	
GRUPPO 1	ARPA			27/05/1969	Feder Gas-Acqua	Impiegato	7	Capo settore area esercizio TMV con patente di 1o grado	
				02/11/1955	Utilitalia	Impiegato	6A	Lavoratore di concetto area compliance	
				19/04/1969	Feder Gas-Acqua	Impiegato	7	Lavoratore con funzione direttiva area tecnica di sistema e compliance	
				03/02/1974	Utilitalia	Impiegato	6A	Lavoratore con funzione direttiva area paghe e contributi	
				01/01/1959	Feder Gas-Acqua	Impiegato	7	Capo settore area manutenzione TMV con patente di 1o grado	
				21/10/1962	Utilitalia	Impiegato	7A	Lavoratore di concetto area tecnica	
	ARSIAL				05/10/1968	Feder Gas-Acqua	Operaio	5	Operatore esterno di TMV con patente di 1o grado
					24/04/1961	Utilitalia	Impiegato	6A	Lavoratore di concetto area tecnica
					13/09/1970	Feder Gas-Acqua	Impiegato	4	Lavoratore d'ordine area segreteria
					18/07/1964	Feder Gas-Acqua	Operaio	4	Addetto qualificato area impianti
					27/02/1962	Feder Gas-Acqua	Operaio	5	Operatore esterno di TMV con patente di 1o grado
	ASL RM 5				27/03/1966	Utilitalia	Operaio	3B	Addetto qualificato magazzino (Pat. A+B)
					26/07/1965	Feder Gas-Acqua	Operaio	5	Operatore esterno di TMV con patente di 1o grado
					26/02/1965	Feder Gas-Acqua	Operaio	4	Addetto qualificato area impianti
					30/05/1970	Feder Gas-Acqua	Operaio	1	Addetto attività di pulizia
					06/03/1958	Utilitalia	Impiegato	5A	Lavoratore di concetto area informatica
					29/03/1966	Utilitalia	Impiegato	4A	Lavoratore d'ordine area impianti
					25/05/1979	Feder Gas-Acqua	Impiegato	5	Lavoratore di concetto area amministrativa
					19/04/1967	Feder Gas-Acqua	Operaio	5	Operatore esterno di TMV con patente di 1o grado
					20/06/1971	Feder Gas-Acqua	Operaio	3	Lavoratore d'ordine area impianti
	ASL RM 6				06/04/1974	Feder Gas-Acqua	Operaio	4	Addetto qualificato area impianti
					12/12/1968	Feder Gas-Acqua	Operaio	4	Addetto qualificato area impianti
					02/09/1972	Feder Gas-Acqua	Operaio	5	Operatore esterno di TMV con patente di 1o grado
					21/02/1974	Utilitalia	Impiegato	3A	Lavoratore d'ordine area segreteria
					21/05/1966	Utilitalia	Operaio	4A	Addetto qualificato spazzamento e raccolta (Pat. A+B+C+D+CQC)
					20/02/1969	Utilitalia	Impiegato	6a	Lavoratore di concetto area segreteria
					26/06/1976	Feder Gas-Acqua	Operaio	4	Addetto qualificato area manutenzione
					30/08/1967	Feder Gas-Acqua	Operaio	4	Addetto qualificato area manutenzione (Pat. A+B+C+D)
	DISCO				13/12/1959	Feder Gas-Acqua	Operaio	6	Operatore esterno di TMV con patente di 1o grado
					05/09/1968	Feder Gas-Acqua	Operaio	6	Operatore esterno di TMV con patente di 1o grado
					15/10/1959	Feder Gas-Acqua	Operaio	6	Operatore esterno di TMV con patente di 1o grado
					27/05/1966	Feder Gas-Acqua	Operaio	6	Operatore esterno di TMV con patente di 1o grado
	REGIONE LAZIO				02/02/1959	Utilitalia	Operaio	1	Addetto guardiania
					18/01/1973	Utilitalia	Impiegato	6A	Lavoratore con funzione direttiva area formazione e gestione del personale
					16/02/1971	Utilitalia	Impiegato	6A	Lavoratore di concetto area controllo analogo e compliance
					15/08/1958	Utilitalia	Operaio	1	Addetto guardiania
					08/06/1960	Utilitalia	Operaio	1	Addetto attività di pulizia
					28/12/1968	Feder Gas-Acqua	Operaio	4	Addetto guardiania
					13/07/1959	Utilitalia	Impiegato	4A	Lavoratore d'ordine area personale
					22/03/1958	Feder Gas-Acqua	Operaio	3	Lavoratore d'ordine area Impianti (Pat. A+B+C)
					03/10/1969	Utilitalia	Operaio	1	Addetto attività di pulizia
					15/11/1966	Utilitalia	Impiegato	4A	Lavoratore d'ordine area tecnica
				11/02/1973	Utilitalia	Operaio	2A	Messo usciere	
				24/06/1973	Utilitalia	Operaio	2A	Messo usciere	
				23/10/1963	Utilitalia	Operaio	4a	Addetto qualificato spazzamento e raccolta	
				16/07/1963	Feder Gas-Acqua	Operaio	4	Addetto qualificato area Impianti (PART TIME)	
				28/09/1963	Utilitalia	Impiegato	5A	Lavoratore di concetto area acquisti	
				16/06/1967	Feder Gas-Acqua	Operaio	4	Addetto qualificato area manutenzione	
			09/12/1966	Feder Gas-Acqua	Impiegato	4	Lavoratore d'ordine area impianti		

GRUPPO 2	PENSIONATI			17/11/1959	Feder Gas-Acqua	Operaio	5	Operatore esterno di TMV con patente di 1o grado
				07/01/1956	Utilitalia	Operaio	4A	Addetto qualificato spazzamento e raccolta (Pat. A+B)
				03/07/1955	Utilitalia	Impiegato	6A	Lavoratore di concetto area tecnica
				16/09/1954	Feder Gas-Acqua	Operaio	2	Addetto pulizie area impianti
				30/04/1954	Utilitalia	Operaio	3A	Addetto qualificato spazzamento e raccolta (Pat. A+B)
				27/09/1957	Utilitalia	Operaio	1	Addetto guardiania
				14/09/1953	Feder Gas-Acqua	Operaio	2	Addetto pulizie area impianti
				03/02/1955	Utilitalia	Operaio	2A	Addetto guardiania
				30/06/1956	Utilitalia	Operaio	1	Addetto attività pulizia e centralino
				15/12/1954	Feder Gas-Acqua	Operaio	2	Addetto pulizie area impianti
				28/08/1953	Utilitalia	Operaio	2A	Addetto attività pulizia
GRUPPO 3	LAZIO AMBIENTE			19/08/1968	Feder Gas-Acqua	Impiegato	5	Lavoratore di concetto area amministrativa
				16/07/1968	Feder Gas-Acqua	Operaio	4	Addetto qualificato area impianti
				08/11/1972	Utilitalia	Operaio	3A	Autista (Pat. B + C)
				05/08/1968	Utilitalia	Operaio	5A	Addetto Coordinamento
				19/07/1960	Utilitalia	Operaio	4A	Autista (Pat. B + C)
				12/09/1972	Utilitalia	Impiegato	3A	Addetto Area Tecnica
				18/06/1958	Utilitalia	Operaio	2A	Addetto spazzamento e raccolta
				07/01/1959	Utilitalia	Impiegato	6B	Lavoratore di concetto area paghe e contributi
				27/05/1971	Feder Gas-Acqua	Operaio	4	Addetto qualificato area impianti
				27/08/1973	Feder Gas-Acqua	Operaio	2	Addetto pulizie area impianti
				01/05/1981	Utilitalia	Operaio	4B	Addetto qualificato spazzamento e raccolta (Pat. A+B+C+D+CQC)
				25/01/1960	Utilitalia	Operaio	2A	Addetto qualificato spazzamento e raccolta
				21/08/1972	Feder Gas-Acqua	Operaio	4	Operatore Tecnico
				11/07/1960	Utilitalia	Operaio	4A	Addetto qualificato spazzamento e raccolta (Pat. B+C+D)
				30/06/1957	Feder Gas-Acqua	Operaio	6	Capo settore area manutenzione TMV con patente di 1o grado
		GRUPPO 4	DIRIGENTE			18/05/1974	Feder Gas-Acqua	Operaio
				16/11/1976	Utilitalia	Impiegato	3A	Lavoratore d'ordine area personale
				30/05/1970	Feder Gas-Acqua	Operaio	3	Lavoratore d'ordine area impianti
				17/10/1965	Feder Gas-Acqua	Operaio	3	Lavoratore d'ordine area impianti
				02/03/1965	Utilitalia	Impiegato	6A	Lavoratore di concetto area acquisti
				24/08/1971	Utilitalia	Impiegato	5B	Lavoratore di concetto area amministrativa
				12/01/1969			Dirigente	Dirigente area compliance

Fonte: dati Regione Lazio

La Regione Lazio e, per essa, la controllata Lazio Ambiente S.p.a., precisa che l'elenco del personale eccedentario è stato suddiviso in quattro gruppi, di cui:

gruppo 1: composto da **n. 49 unità** di personale in esubero, per il quale viene riferito trattarsi di *“esuberanti consolidati nell'ambito della DGR 71/2020 e comandati su enti”*. In particolare, gli enti che hanno ricevuto in comando il personale della Lazio Ambiente hanno tutti natura pubblica e sono rappresentati da Regione Lazio (17 unità); ARPA Lazio (n. 6 unità); ARSIAL (n.5 unità); ASL ROMA 5 (n. 10 unità); ASL ROMA 6 (n. 7 unità);

gruppo 2: composto da **n. 11 unità**. In proposito, viene riferito che si tratta di *“esuberanti consolidati nell'ambito della DGR 71/2020 e per i quali è in corso di espletamento una procedura di esodo con accompagnamento alla pensione”*;

gruppo 3: composto da **n. 21 unità;** **gruppo 4 (n. 1 unità,** l'unica con qualifica dirigenziale dell'elenco formato dalla società in esame). Per queste complessive 22 unità, viene riferito trattarsi di *“esuberanti a seguito degli scenari imminenti della società”*. Il riferimento è, verosimilmente, alla programmata alienazione della partecipazione societaria da parte del socio unico Regione Lazio, nell'ambito del piano di razionalizzazione approvato.

Da quanto innanzi, risulta che con la D.G.R. del 28.2.2020, n. 71 sono state realizzate le operazioni di ricollocamento del personale del gruppo 1 presso i menzionati enti pubblici. Con la medesima D.G.R., inoltre, è stata disposta l'operazione, innanzi menzionata, di “esodo con accompagnamento alla pensione” per il personale incluso nel gruppo 2.

Tale D.R.G. risulta essere attuativa delle disposizioni introdotte dalla **L.R. n. 1 del 27.2.2020** che, nelle *“disposizioni finali”* prevede un **art. 22** recante *“disposizioni varie”*, i cui **commi 110 - 115** introducono una disciplina in larga parte derogatoria:

- delle norme del TUSP sulla gestione del personale eccedentario (art. 25 e 19, comma 8), effettuando il rinvio a disposizioni, abrogate dal d.lgs. n. 175/2016, con cui era disciplinata, in passato, la gestione delle eccedenze di personale nelle società a controllo pubblico;
- dell'art. 14, comma 5, TUSP sul cd. soccorso finanziario delle partecipate;
- dell'art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, recante disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato.

La rilevanza delle questioni appena evidenziate rende opportuno richiamare il contenuto dei menzionati commi 110 - 115, dell'art. 22, della L.R. n. 1/2020:

- **comma 110:** *“Le società regionali in controllo pubblico interessate da processi di razionalizzazione, fusione, soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, i cui piani operativi di razionalizzazione siano stati deliberati entro il 31.12.2015, attuano le procedure di mobilità del personale eccedentario di cui all'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27.12.2013, n. 147 (...) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 614, della legge n. 190/2014 (...) in via prioritaria rispetto alle altre procedure di acquisizione di personale a qualunque titolo anche già programmate. Tali procedure avvengono tra società che operano nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a 50 km ed hanno priorità rispetto alle altre procedure di acquisizione di personale, a qualunque titolo, anche già programmate”*.

Si osserva, in proposito, che il comma in esame rinvia ad articoli (art. 1, comma 568-*bis* legge n. 147/2013 e art. 1, comma 614, legge n. 190/2014) che, sebbene non abrogati, a loro volta rinviano a disposizioni abrogate dal d.lgs. 175/2016: si tratta dei commi 563 – 568-*ter* della legge n. 147/2013, recanti la vecchia procedura di mobilità del personale eccedentario di società a controllo pubblico che, già allora, non consentiva il transito nell'ente pubblico del dipendente della società controllata. Per quanto la peculiarità del rinvio al menzionato articolo 1, comma 568 – *bis*, della legge n. 147/2013, sia contenuta nello stesso TUSP (art. 20, comma 6), con conseguente incoerenza nel sistema, non sembra tuttavia dubitabile che non possa prevedersi alcuna forma di mobilità dal privato (società controllata) al pubblico (ente socio o altre PP.AA.), come invece sembra essere stato previsto dalla L.R. n. 1/2020 e disposto con DGR n. 71/2020.

Premessa questa “anomalia”, i successivi commi della menzionata L.R. n. 1/2020 prevedono quanto segue:

- **comma 111:** *“Le procedure di mobilità di cui al comma 110 possono interessare anche società in controllo pubblico degli enti locali del territorio della Regione Lazio. Resta fermo il divieto di effettuare la procedura di cui al primo periodo nei confronti delle pubbliche amministrazioni.”*
- **comma 112:** *“le società di cui al comma 110 possono attivare appositi protocolli d'intesa con le società regionali per l'assegnazione temporanea del personale di cui al medesimo comma 110, secondo le modalità previste dall'articolo 23-bis, comma 7 del d.lgs. n. 165/2011, con oneri a carico dei soggetti utilizzatori”.*
- **comma 113:** *“al fine di favorire la tutela occupazionale, la Regione istituisce un elenco nel quale è inserito il personale della società di cui al comma 110, compreso quello già individuato negli elenchi di cui all'articolo 25, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 (...) che non può essere ricollocato. L'elenco di cui al precedente periodo ha durata di due anni (biennale) ed è eventualmente prorogabile.”.*

Le società regionali in controllo pubblico attingono dall'elenco il personale da assumere, anche in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, secondo modalità e criteri definiti da apposito atto di indirizzo della Giunta regionale”.
- **comma 114:** *“In fase di prima attuazione del presente articolo, con riferimento a Lazio Ambiente S.P.A.:*

- a) con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ricollocazione, a decorrere dal 1° marzo 2020, del personale dipendente di Lazio Ambiente S.P.A. presso le società di cui ai commi 110 e 111, sulla base dei relativi fabbisogni di personale e della ricognizione delle competenze del personale il servizio presso Lazio Ambiente S.P.A., anche in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali;
- b) con la medesima deliberazione di cui alla lettera a), si provvede all'individuazione, a decorrere dal 1° marzo 2020, del personale di Lazio Ambiente S.p.A. che, ai sensi del comma 112, è assegnato temporaneamente presso amministrazioni pubbliche, enti pubblici dipendenti anche economici, enti del servizio sanitario regionale e società regionali. Alla scadenza dei relativi protocolli di intesa il personale è inserito nell'elenco di cui al comma 113;
- c) ai lavoratori di Lazio Ambiente S.P.A. non ricollocati ai sensi delle precedenti lettere a) e b) e che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto i 64 anni di età o che raggiungano il suddetto requisito nel corso dell'anno 2020, la società riconosce un contributo economico volto alla fuoriuscita volontaria, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine Lazio Ambiente S.P.A. provvede alla sottoscrizione di accordi individuali di incentivazione all'esodo, previo consenso esplicito dei soggetti interessati”.
- **comma 115:** (...)
 - **comma 116:** “agli oneri derivanti dal comma 114, lettera c), si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 “rifiuti” della missione 9 “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 1 “spese correnti”, della voce di spesa denominata: “spese relative alla fuoriuscita volontaria dei lavoratori di Lazio ambiente S.P.A.”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 420.000 per l'anno 2020, € 315.000 per l'anno 2021 ed euro 210.000 per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020 – 2022, a valere sulle medesime annualità, del fondo speciale di cui il programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “fondi e accantonamenti”, titolo 1. Per l'anno 2023 si provvede ai sensi della legge di stabilità regionale 2021 e nell'ambito del bilancio regionale 2021 - 2023, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011 (...)”.

Così riepilogato il quadro normativo di riferimento, con relazione di deferimento del 21.1.2021 sono state rilevate le seguenti criticità, per come di seguito riportato:

“Prima criticità

Per il personale del gruppo 1 (n. 49 unità) il loro trasferimento presso enti pubblici appare difforme dalla disciplina prevista dall’art. 25 TUSP che, come visto, regola la gestione delle eccedenze di personale attraverso procedure di mobilità limitate al comparto delle società a controllo pubblico, da attivare prima su base regionale e, per l’eventuale personale non ricollocato, gestite dal Ministero del lavoro, il tutto in piena conformità al divieto di acquisire personale pubblico in assenza di apposita procedura concorsuale.

*La L.R. n. 1/2020 invece, pur ribadendo il divieto di effettuare le procedure di mobilità del personale eccedentario nei confronti delle PP.AA (art. 22, commi 110 e 111, L.R. n. 1/2020 cit.) richiama al successivo comma 112 l’istituto di cui all’**art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001** recante, come noto, “disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato”.*

Il comma 7, in particolare, prevede la “assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private”. Dalla complessiva lettura della norma emerge che la mobilità temporanea dalla stessa prevista ha come “punto di partenza” l’ente pubblico che assegna temporaneamente, ad altro ente pubblico o a impresa privata, un proprio dipendente (pubblico).

Il comma 112 della L.R. n. 1/2020, invece, ha esteso l’operatività dell’istituto di cui all’art. 23-bis, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, elaborando una mobilità in direzione “inversa”, dal privato (società controllata) al settore pubblico (Regione, ASL, altri enti pubblici regionali).

La menzionata normativa regionale è stata attuata con DGR n. 71/2020 ed è stato quindi effettivamente disposto il trasferimento di n. 49 unità di personale eccedentario presso i menzionati enti pubblici.

Questa operazione sembra porsi in contrasto con la previsione di cui all’art. 25 TUSP e, quindi, con la regola concorsuale ad esso immanente, oltre che con l’art. 23-bis comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, finendo per determinare, nonostante il diverso intento dichiarato, una mobilità dal privato al pubblico che non sembra possa consentirsi nonostante la previsione di legge regionale all’uopo elaborata (comma 112, art. 22, L.R. 27.2.2020 n. 1) e attuata con D.G.R. del giorno successivo.

La Regione dovrebbe pertanto fornire adeguati chiarimenti sulla “assegnazione temporanea” prevista ed effettuata, valutando eventuali soluzioni idonee a conformare la normativa menzionata ai superiori principi costituzionali, connessi alla regola del concorso pubblico e ai limiti alla competenza legislativa regionale nella presente materia.

Seconda criticità

In riferimento al Gruppo 2 di personale eccedentario, composto da n. 11 unità “esodati con accompagnamento alla pensione”, si rilevano almeno tre aspetti di frizione con le regole vigenti.

Il comma 114 della L.R. n. 1/2020, come innanzi evidenziato, stabilisce alla lettera c) che “ai lavoratori di Lazio Ambiente SPA, non ricollocati ai sensi delle precedenti lettere a) e b) e che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto i 64 anni di età o che raggiungano il suddetto requisito nel corso dell'anno 2020, la società riconosce un contributo economico volto alla fuoriuscita volontaria, nel rispetto della normativa vigente. A tale fine Lazio Ambiente S.p.A. provvede alla sottoscrizione di accordi individuali di incentivazione all'esodo, previo consenso esplicito dei soggetti interessati”.

Con la coeva D.G.R. n. 71/2020 è stata data esecuzione alla richiamata norma, autorizzando una spesa di 420.000 euro per l'esercizio 2020, euro 315.000,00 per l'esercizio 2021 ed euro 210.000,00 per il 2022, a carico del bilancio della Regione Lazio (e non della società, come invece previsto)

La criticità in esame può essere scomposta in tre concorrenti “sotto – criticità”.

In proposito, si rileva la difformità della norma regionale in esame dall'art. 25 TUSP che, come visto, detta una procedura ben precisa per la gestione del personale eccedentario.

La disciplina di cui all'art. 25 TUSP, giova ribadire, rende uniforme, su base nazionale, le procedure di gestione del personale eccedentario di società a controllo pubblico ed è stata adottata con l'apporto partecipativo delle Regioni in sede di Conferenza Stato – Regioni, da cui è scaturito il correttivo di cui al d.lgs. n. 100/2017.

Il residuo margine di autonomia del legislatore regionale, ove sussistente, è comunque molto contenuto, perché vincolato al rispetto della previsione di cui all'art. 25 TUSP che, eventualmente, può solo essere specificata da una norma regionale.

Si osserva, inoltre, che la richiamata previsione regionale, nel riconoscere il contributo economico al personale non ricollocato di Lazio Ambiente S.p.a., lo limita ai soggetti che abbiano compiuto i 64 anni di età nel corso dell'anno 2020.

Dall'elenco del personale eccedentario trasmesso in sede istruttoria, risulta che 2 degli 11 beneficiari del gruppo sono nati in anno successivo al 1956, con la conseguenza che nell'anno 2020 non hanno maturato il requisito dei 64 anni previsto dall'art. 22, comma 114, lettera c) della R.L. n. 1/2020 (vd. lavoratore nato nel 1959 e altro nel 1957). La spesa sostenuta per loro appare quindi irregolare.

Infine, ma non per importanza, la spesa posta a carico del bilancio regionale per la “fuoriuscita volontaria” di questo gruppo di 11 lavoratori eccedentari, secondo quanto previsto dal richiamato art. 22, comma 116, L.R. n. 1/2020 (e D.G.R. n. 71/2020 attuativa) non rispetta le regole previste dall’art. 14, comma 5, TUSP che limita a ipotesi tassative il cd. soccorso finanziario, da parte del socio pubblico, in favore della società dallo stesso partecipata.

Che si tratti di “soccorso finanziario” - mediante una sorta di atipico ammortizzatore sociale a carico del bilancio regionale - lo si desume dalla normativa regionale innanzi richiamata: il comma 114, infatti, afferma che “la Società riconosce un contributo economico volto alla fuoriuscita volontaria”. Il successivo comma 116, però, intesta i connessi oneri finanziari al bilancio della Regione.

Si realizza, nella sostanza, un soccorso finanziario, sub specie di trasferimento straordinario, non consentito per insussistenza dei presupposti previsti dal menzionato art. 14, comma 5, del TUSP.

Tale società, infatti, non ha in corso un piano di risanamento (al contrario essendo inserita, sin dal 2015, nel piano di razionalizzazione mediante alienazione della partecipazione). Il recente piano di riconversione industriale, evidenziato in sede di razionalizzazione ex art. 20 TUSP, afferma infatti che si tratta di una riconversione finalizzata alla alienazione della partecipazione regionale, il che è incompatibile con il soccorso finanziario.

Nel triennio 2016 – 2018, inoltre, ha registrato perdite di esercizio. Al tempo del soccorso finanziario, si osserva, non era stato approvato il bilancio di esercizio 2019 della Lazio Ambiente che, successivamente approvato, presenta un utile di esercizio. Tuttavia, dallo stesso risulta l’assenza di fondi di riserva per il ripiano di perdite di esercizio che, quindi, sono state ripianate con una riduzione del capitale sociale.

Si osserva, in proposito, che la giurisprudenza contabile ha in ogni caso rimarcato che un intervento di soccorso finanziario da parte di un’Amministrazione pubblica in favore di un proprio organismo partecipato deve essere sempre supportato da una congrua e analitica motivazione in ordine alle sottostanti ragioni di razionalità, convenienza economica e sostenibilità finanziaria che lo possano eventualmente ed esaustivamente giustificare (cfr. ex multis SRC Puglia, del. n. 47/2019/PAR)

Si ritiene, pertanto, che la spesa sostenuta dalla Regione per “esodo mediante accompagnamento alla pensione” integri un non consentito soccorso finanziario ai sensi dell’art. 14, comma 5, del TUSP.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la gestione del personale eccedentario della società Lazio Ambiente S.p.A. appare, nel suo complesso, non regolare, ancorchè rivolta a fronteggiare una

oggettiva problematicità, per la quale era (ed è) necessario muoversi all'interno delle regole esistenti, peraltro elaborate con il contributo delle Regioni nella più volte menzionata sede della Conferenza unificata Stato – Regioni.

La Sezione invita la Regione a valutare opportuni interventi normativi volti a conformare la gestione del personale eccedentario di Lazio Ambiente (assegnazioni presso enti pubblici, ammortizzatori sociali anomali) alle norme e ai principi, anche costituzionali, che regolano la presente materia, anche al fine di evitare prevedibili questioni di legittimità costituzionale e contenzioso giuslavoristico con il personale della Lazio Ambiente.”

5.1. ... controdeduzioni e valutazioni della Sezione

Così richiamate le criticità nella gestione del personale eccedentario, per come contenute nella relazione di deferimento del 21.1.2021, la Regione ha replicato ad esse con memoria del 5.2.2021, ulteriormente illustrata in occasione dell'adunanza pubblica del 10.2.2021. In sintesi:

Per quanto riguarda l'esodo con accompagnamento alla pensione, i rappresentanti della Regione hanno riferito di non avere dato attuazione, nel corso del 2020, alle norme di legge regionale adottate a tal fine, con la conseguenza che il pertinente capitolo di spesa (Cap. n. E31914) non ha conosciuto uscite nel 2020, non essendo pervenute richieste in tal senso da parte del personale eccedentario della Lazio Ambiente S.p.a., per come riferito in sede di adunanza pubblica.

Si tratta, allo stato, di mancata attuazione, in questa parte, della normativa regionale introdotta con L.R. n. 1/2020 e di ciò la Sezione prende positivamente atto.

Per quanto attiene al transito di una parte del personale di Lazio Ambiente presso enti pubblici, in “assegnazione temporanea”, la Regione ha evidenziato, in sintesi, che:

- con D.G.R. n. 1026 del 22.12.2020 e n. 1047 del 30.12.2020, l'originario contingente di n. 49 unità di personale, indicato nella DGR n. 71/2020 e da assegnare temporaneamente a diversi enti pubblici (Regione e altri enti pubblici regionali) è stato incrementato;
- nel corso del 2020, le assegnazioni originariamente effettuate in favore di enti pubblici diversi dalla Regione (ASL, ARPA, ecc.), sono state “riviste” e il medesimo personale è stato successivamente riassegnato, temporaneamente, al solo ente Regione, con oneri

a carico di questa, ferma restando la continuazione del rapporto di lavoro con Lazio Ambiente S.p.a.;

- la “temporaneità” della assegnazione viene riferita essere triennale e che, in ogni caso, la Regione confida di poter ricollocare tale personale in altre società a controllo pubblico prima del triennio;
- in nessun caso avverrà la stabilizzazione del personale temporaneamente assegnato nei ruoli della Regione Lazio;
- l’assegnazione del personale è avvenuta sulla base di protocolli di intesa sottoscritti prima dell’assegnazione del personale;
- non è stato concluso un contratto di lavoro tra Regione e lavoratore temporaneamente assegnato;
- non si applica il limite previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, per assenza di un contratto di lavoro a tempo determinato per il contingente di lavoratori in assegnazione temporanea;
- le assegnazioni temporanee sono state effettuate in conformità a quanto previsto dall’art. 22, commi 110 e seguenti della Legge regionale n. 1/2020 oltre che dell’art. 5, della L.R. n. 6/2002 per come integrato dall’art. 8, comma 1, della legge regionale n. 3/2018, che prevede la possibilità del transito di personale dipendente di società a controllo pubblico presso la Regione;
- l’elenco del personale eccedentario è stato trasmesso all’ANPAL
- la Regione non ha creato un sistema di gestione delle eccedenze di personale “parallelo” a quello previsto dalla normativa statale.

La Regione ha anche riferito che, in futuro, potrà valutare il ricorso alle ordinarie procedure di politica attiva del lavoro, per il tramite dei servizi per l’impiego, avendo, sino ad oggi, dato priorità a soluzioni ricollocative presso organismi controllati nell’ambito del sistema regionale.

Alla luce dei chiarimenti forniti sul punto dalla Regione, questa Sezione regionale di controllo ritiene di confermare le criticità rilevate, sotto tale profilo, nella relazione di deferimento, atteso che la procedura di gestione delle eccedenze di personale sin qui seguita, pur conforme a norme di legge regionale, risulta tuttavia difforme dalle norme di legge statale che, anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016 (art. 568-*bis*, legge

n. 147/2013) non garantivano il ricollocamento di tutto il personale eccedentario delle società a controllo pubblico e prevedevano (e prevedono) una procedura per la gestione delle eccedenze di personale in parte difforme da quella prevista dalla normativa regionale (art. 5, della L.R. n. 6/2002, per come integrato nel 2018; e L.R. n. 1/2020, art. 22, comma 110 e seguenti).

Ad avviso della Sezione la richiamata normativa regionale presenta, ad una prima analisi, aspetti di dubbia legittimità costituzionale idonei, ove fondati, a inficiare la regolarità della spesa sostenuta a tale titolo.

Si osserva, inoltre, che le “assegnazioni temporanee” poste in essere presso l’ente Regione, potrebbero esporre lo stesso, e il relativo bilancio, al rischio di future rivendicazioni volte alla stabilizzazione del personale temporaneamente assegnato, nonostante la Regione abbia riferito, in sede di adunanza pubblica, che questa eventualità è esclusa e l’esclusione è ben nota a tutti.

Ai successivi controlli di legge è rimessa la valutazione sulla spesa sostenuta per il personale in assegnazione temporanea presso enti pubblici.

6. Ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni

Ai sensi dell’art. 1, commi 611 - 614 della legge n. 190/2014, a partire dall’esercizio 2015, le Regioni effettuano un censimento delle partecipazioni societarie detenute, finalizzato all’adozione di un piano di razionalizzazione di quelle “non consentite” per le quali l’Amministrazione socia è tenuta ad assumere la più appropriata scelta di razionalizzazione (cessione della società, fusione, liquidazione, ecc.).

La Regione Lazio ha approvato il piano di razionalizzazione con provvedimento n. del 21 aprile 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 611, della legge n. 190/2014, dando poi corso a un significativo processo di riduzione delle partecipazioni possedute, tuttora in corso ai sensi della normativa sopravvenuta, rappresentata dal d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Il menzionato obbligo di ricognizione delle partecipazioni ha assunto carattere periodico con l’entrata in vigore del TUSP che, all’**articolo 20, comma 2**, stabilisce che “*i piani di razionalizzazione, corredati da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo quattro;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili volte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedenti abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei 5 esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall' articolo quattro.

La normativa appena richiamata è stata interpretata dalla giurisprudenza contabile in modo non sempre omogeneo. Secondo un primo orientamento, la sussistenza di uno o più dei sette indicatori previsti dall'art. 20, comma 2, del TUSP, determinerebbe un vero e proprio obbligo di razionalizzazione, per il cui inadempimento è prevista la sanzione amministrativa di cui al successivo comma 7.

Secondo altro orientamento, sarebbe invece legittimo, in determinati casi, il “mantenimento senza interventi” della partecipazione nonostante la sussistenza di uno dei sette dei parametri di razionalizzazione elencati dall'art. 20, comma 2, del TUSP, a condizione che l'Amministrazione fornisca congrua motivazione delle prevalenti ragioni di interesse pubblico che legittimerebbero il mantenimento della partecipazione (cfr. in termini, SRC Lombardia, del. n. 114/2018/VSG; SS.RR. controllo, del. n. 19/2020/REF). Secondo quest'ultimo orientamento, alla Corte dei conti sarebbe quindi assegnato un sindacato sulla motivazione che, ove mancante o illegittima per insufficienza o irragionevolezza, porterebbe all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di razionalizzazione.

Così sintetizzato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, con nota istruttoria del 9.10.2020 sono state richieste alla Regione Lazio alcune informazioni sull'ultima ricognizione effettuata, adottata con DGR n. 966 del 17.12.2019, recante alcune

decisioni di “mantenimento senza interventi” pur in presenza dei parametri di razionalizzazione previsti dall’art. 20, comma 2, del TUSP, innanzi riportati.

Si aggiunge, inoltre e in proposito, che con coeva D.G.R. n. 964, la Regione risulta avere tempestivamente adottato la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione precedentemente adottato.

Dal controllo effettuato è emersa una complessiva conformità dell’operato della Regione alle pertinenti previsioni del TUSP, con alcune criticità di seguito evidenziate al fine di incrementare il grado di conformazione al TUSP al complesso processo di razionalizzazione avviato.

6.1 Autostrade del Lazio S.p.a.

Si tratta di una società partecipata al 50% da Regione Lazio e ANAS S.p.a., facente parte del “Gruppo ANAS”, incluso dell’allegato A del d.lgs. n. 175/2016 per il quale l’art. 26, comma 2, TUSP prevede la non applicabilità dell’articolo 4 del medesimo TUSP (relativo alle attività “consentite” delle società a partecipazione pubblica).

La società in esame è stata costituita nel 2008 in attuazione della L.R. n. 22/2007 che detta alcune prescrizioni organizzative e finalistiche, trattandosi pertanto di società “di diritto singolare” ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera a) del TUSP.

Dalle disposizioni della richiamata legge regionale e dallo statuto societario, risulta che si tratta di una società strumentale la cui attività è quella di “stazione appaltante” per l’affidamento in concessione di lavori stradali e autostradali di rilevanza regionale.

In particolare, il suo oggetto sociale prevede che le funzioni di stazione appaltante sono attribuite “*per la realizzazione del progetto integrato corridoio intermodale Roma – Latina e collegamento Cisterna – Valmontone nonché di altre infrastrutture strategiche relative al sistema viario regionale*” (cfr. voce “oggetto sociale” della visura camerale”).

Tanto premesso, con nota istruttoria del 9.10.2020 è stata rilevata la mancata inclusione della società in esame nel piano di razionalizzazione, pur sussistendo plurimi parametri di razionalizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 2, del TUSP, in riferimento ai seguenti aspetti:

- assenza di dipendenti (lett. b, art. 20, comma 2 TUSP);
- mancato rispetto del requisito del fatturato minimo (lett. d, art. 20, comma 2 TUSP)
- risultato di esercizio continuamente negativo (lett. e, art. 20, comma 2, TUSP).

Sono stati richiesti chiarimenti *“anche in riferimento a profili di possibile sovrapposizione con l’oggetto sociale e l’attività di ASTRAL S.p.a.”*, aspetto rilevante ai fini della razionalizzazione ai sensi delle previsioni contenute alle lettere c) e g) del medesimo art. 20, comma 2, del TUSP, volte a promuovere l’accorpamento di più soggetti che svolgono *“attività analoghe o similari”*.

La mancata razionalizzazione della richiamata società risulta sostanzialmente non motivata, riscontrandosi nell’allegato alla D.G.R. n. 966 del 17.12.2019 la sola dicitura *“mantenimento senza interventi”*.

Nella *“scheda descrittiva”* relativa a questa società, viene fatto riferimento, tra l’altro, alla circostanza che a tale società non trova applicazione l’art. 4 TUSP, per quanto innanzi riferito.

Il riscontro alla richiamata richiesta istruttoria è pervenuto con nota del 7.12.2020 integrata da successiva nota del 29.12.2010, recante l’attività di ricognizione e razionalizzazione effettuate ai sensi dell’art. 20 TUSP con D.G.R. del 22.12.2020 n. 1034 (relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione) e n. 1035 (ricognizione delle partecipazioni detenute al 31.12.2019).

Alla luce del riscontro istruttorio, con cui non risultano chiariti i possibili rapporti tra Astral S.p.a. e Autostrade del Lazio, è possibile osservare che anche in occasione dell’ultima ricognizione effettuata con DGR del 22.12.2020, la Regione ha deciso il *“mantenimento senza interventi”* della partecipazione in esame, pur riscontrandosi le medesime (plurime) cause di razionalizzazione dell’esercizio precedente.

Anche in tale occasione, nella scheda allegata alla DGR n. 1035/20 non è presente la motivazione del mantenimento della partecipazione in esame.

Viene tuttavia evidenziato che *“la società si trova ancora in una fase non operativa a causa di contenziosi giudiziari che hanno caratterizzato la procedura di individuazione del concessionario al quale affidare la realizzazione del corridoio intermodale Roma - Latina e collegamento Cisterna - Valmontone. E’ bene rilevare che a seguito di uno specifico atto strategico a firma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di ottobre 2020, è stato prospettato, al fine di un miglior perseguimento dell’interesse pubblico, un differente modello realizzativo, attraverso un affidamento in house della concessione che comporterebbe la non prosecuzione dell’attuale procedura di gara. In particolare, in base alla predetta direttiva, la società Autostrade del Lazio S.p.A. si trasformerebbe da soggetto*

concedente in soggetto concessionario in house del Ministero delle infrastrutture e trasporti ai sensi dell'articolo 206, comma 7-bis, del D.L. n. 34/2020. La società, in ragione dell'interesse pubblico sotteso, è presidiata da normative ad hoc."

Così riportato il contenuto della scheda allegata alla DGR n. 1035/2020, dal quale potrebbe evincersi una motivazione "implicita" (ma non per questo legittima o illegittima) del "mantenimento" della partecipazione in esame, appare necessario approfondire le vicende sottostanti tale società per valutare se la decisione di mancata razionalizzazione possa, o meno, ritenersi legittima e conforme alla ratio sottesa al d.lgs. n. 175/2016, il cui articolo 1 stabilisce, al secondo comma, che *"Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"*.

Si osserva, in proposito dell'efficiente gestione delle partecipazioni, che la richiamata società è stata costituita nel 2008 e, da allora, non sono stati avviati i cantieri per i quali fu costituita.

La gara pubblica per la selezione del concessionario, bandita nel 2014, risulta essere stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3574 del 26.7.2018 e, da quanto emerso in sede istruttoria, da allora non risulta bandita una nuova gara.

La giurisprudenza contabile (Corte dei conti, III[^] Sez. centrale Appello, sentenza n. 511/2017) ha inoltre evidenziato i costi sostenuti per la progettazione di tali opere, in parte costituenti danno erariale.

Con nota dell'8.10.2020, acquisita al protocollo regionale del 9.10.2020 al prot. n. 865257, il Ministro delle infrastrutture e trasporti ha evidenziato alla società Autostrade e, per conoscenza, ai due suoi soci pubblici, alla luce delle modificazioni dello scenario che nel tempo si è maturato *"(...) l'intendimento di procedere alla rimodulazione degli interventi in oggetto nel senso di scorporare i due collegamenti Roma - Latina e Cisterna - Valmontone, prevedendone differenti modalità realizzative e sviluppi progettuali (la bretella Cisterna - Valmontone, infatti, verrebbe realizzata come strada di tipologia B, senza applicazione di pedaggio), pur mantenendolo all'interno del perimetro autorizzativo già approvato con l'anzidetta delibera Cipe 51/2013.*

Sono, infatti, in avanzato stadio di reperimento appositi contributi pubblici per le realizzazioni degli interventi.

In particolare, nell'ambito delle risorse previste dal Fondo investimenti 2020, in corso di riparto, sono individuate quelle necessarie per la realizzazione di una prima tratta funzionale della bretella Cisterna – Valmontone. Nell'ambito, invece, del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. recovery fund), in corso di definizione, sono state richieste ulteriori risorse.

Inoltre, al fine di dare massimo impulso alla realizzazione dell'intervento in questione, intendo fare ricorso alla recente innovazione normativa di cui all'articolo 206, comma 7- bis, del D.L. n. 34/2020 che, in combinato disposto con l'art. 178, comma 8-ter, del d.lgs. n. 50/2016, consente l'affidamento diretto, da parte del MIT, della concessione autostradale, in favore di società di house di altra amministrazione (nel caso di specie, Regione Lazio) previo accordo ex art. 15 legge 241/90 per l'esercizio del controllo analogo da parte del MIT concessionario.

Pertanto, nelle more della modifica del modello per l'esecuzione del collegamento autostradale Roma - Latina attraverso l'impiego della società Autostrade del Lazio SPA ... quale soggetto concessionario in house del MIT si dovranno porre in essere tutte le attività occorrenti allo scopo di consentire l'attuazione del programma sopra delineato, soprattutto con riguardo alla procedura di gara esperita in relazione al pregresso e non più attuale modello realizzativo dell'intervento in parola, procedura che ad oggi non merita di essere ulteriormente perseguita".

Sulla base di quanto innanzi, nella relazione di deferimento del 21.1.2021 è stato osservato che la possibilità del ricorso al modello dell'*in house providing* per l'assegnazione (diretta) della concessione autostradale, appare coerente con le difficoltà incontrate da Autostrade del Lazio S.p.a. nel selezionare il concessionario mediante gara pubblica, per come evidenziate nella menzionata sentenza del Consiglio di Stato del 26 luglio 2018.

Si osservava, tuttavia, che l'esecuzione di opere pubbliche richiede la sussistenza, in capo al concessionario, di determinati requisiti tecnici e finanziari che, apparentemente, non sembrano soddisfatti da Autostrade del Lazio S.p.a., essendo la stessa una mera stazione appaltante, peraltro priva di dipendenti e che, pertanto, dovrebbe a sua volta sub appaltare la concessione, riproponendosi quindi le medesime esigenze di selezione di un operatore economico.

Veniva quindi evidenziato, nella richiamata relazione di deferimento, come apparisse ragionevole valutare se altra società *in house* della Regione potesse avere i requisiti per

questa finalità, il cui perseguimento renderebbe non più giustificata la partecipazione in Autostrade del Lazio, con conseguente razionalizzazione della stessa, anche alla luce della sussistenza di molteplici parametri di razionalizzazione.

Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, nella relazione di deferimento si evidenziava che la mancata razionalizzazione della società in esame (DGR n. 966/2019 e n. 1035/2020) non risultava legittima, non essendo tale scelta adeguatamente motivata alla luce della situazione fattuale e giuridica esistente.

6.1.2 ... controdeduzioni e valutazioni della Sezione

Con nota del 5.2.2021, la Regione ha evidenziato la pendenza di un giudizio di ottemperanza, innanzi al Consiglio di Stato, attivato dall'operatore economico che ha ottenuto la sentenza n. 3574 del 26.7.2018, con cui il Consiglio di Stato ha annullato la procedura di gara bandita per la selezione del concessionario cui affidare la realizzazione e successiva gestione del tratto autostradale Roma - Latina.

Inoltre, in riferimento al rilievo, contenuto nella relazione di deferimento, relativo alla carenza di motivazione della scelta di non razionalizzare la partecipazione in esame, pur a fronte dell'integrazione di tre parametri previsti dall'art. 20, comma 2, del TUSP, la Regione sottolinea che *"la società, in ragione dell'interesse pubblico sotteso, è presidiata da normative ad hoc e nelle premesse della medesima DGR (n. 1035/2020, n.d.r.), Autostrade del Lazio S.p.a. è annoverata tra le società di diritto singolare (...)"* (cfr. pag. 14 memoria di replica del 5.1.2021).

In sede di adunanza pubblica, inoltre, i rappresentanti della Regione hanno ribadito il permanente interesse della Regione a realizzare l'opera pubblica in esame.

Ritiene la Sezione che la sussistenza dei tre richiamati parametri di razionalizzazione previsti dall'art. 20, comma 2, del TUSP, determini l'obbligo della Regione di procedere alla razionalizzazione della sua partecipazione in Autostrade del Lazio S.p.a.

La circostanza che tale società sia "di diritto singolare", non osta, ad avviso della Sezione, all'applicazione dell'art. 20 del TUSP, come anche avvenuto in relazione alla società Lazio Ambiente S.p.a., pure di diritto singolare - in quanto istituita con legge regionale che ne determina alcune caratteristiche organizzative (soci) e funzionali - ma inserita nel piano di razionalizzazione.

Conclusivamente sul punto, la Sezione accerta la sussistenza dell'obbligo di razionalizzare la partecipazione regionale in Autostrade del Lazio S.p.a., con riserva di ogni futura verifica in sede di esame del prossimo piano di revisione delle società partecipate, che la Regione adotterà ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, del d.lgs. n. 175/2016.

6.2 Lazio Ambiente S.p.A.

Nella relazione di deferimento del 21.1.2021, è stato evidenziato che:

“si tratta di soggetto in house costituito a seguito di legge regionale n. 15 del 13.8.2011, inserito nel primo piano di razionalizzazione. La DGR n. 966/2019 indicava il termine del 31.12.2020 per il completamento della razionalizzazione mediante cessione della partecipazione a titolo oneroso.

Nella successiva D.G.R. n. 1035 del 22.12.2020 non viene più indicato il “termine previsto per la razionalizzazione”, descrivendosi invece un processo di riconversione industriale in corso, deciso con DGR n. 614/2018 sulla base di coeva legge regionale.

Con nota del 7.12.2020, integrata con successiva del 29.12.2020, la Regione, correttamente attribuendo al soggetto in esame la natura di società “di diritto singolare”, ha evidenziato in proposito che la cessione della partecipazione dovrebbe avvenire all'esito dell'approvazione del progetto di riconversione industriale da parte di Lazio Ambiente S.p.a. che, tuttavia, non risulta ancora approvato dalla controllata in esame, anche se dalla stessa predisposto.

La successiva DGR n. 1035 del 22.12.2020, recante la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2019, precisa in proposito che “si procederà alla cessione a titolo oneroso della partecipazione azionaria a seguito dell'approvazione del progetto di riconversione industriale” (cfr. pag. 10, delibera n. 1035 cit.). Nella scheda relativa alla società in esame, non viene indicato il “termine previsto per la razionalizzazione”, descrivendosi solo la necessità della previa approvazione del piano di riconversione.

Tanto evidenziato, si rileva che l'indicazione di un termine previsto per la razionalizzazione rappresenta un contenuto necessario di ogni piano di razionalizzazione.

Nel caso in esame, la sopravvenuta scelta della Regione di riconvertire la società, per poi vendere la partecipazione nella stessa, non osta all'indicazione del termine previsto che, nell'apposita sezione del prospetto di ricognizione annuale, dovrebbe essere opportunamente specificato con l'indicazione di un prevedibile cronoprogramma delle attività a farsi, in questo caso relativo alle operazioni per la riconversione, in modo da consentire il periodico controllo, da parte di questa Sezione regionale oltre che del MEF, sullo stato di attuazione del piano medesimo.

Si invita, pertanto, la Regione ad una puntuale descrizione dei tempi previsti per la razionalizzazione.”

Si sede di controdeduzioni, la Regione si è impegnata a introdurre un termine per la razionalizzazione, valutando modalità e forme con cui approvare uno specifico cronoprogramma. La Sezione ne prende positivamente atto.

6.3 Astral S.c.r.l.

Si trattava di una società partecipata dalla Regione attraverso Cotral S.p.a., alienata al prezzo di 120.000 euro. Nella relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione, veniva riferito della vendita con una clausola di adeguamento prezzo (cd. earn out) apposta al contratto di vendita, in base alla quale il privato acquirente avrebbe dovuto corrispondere l'importo aggiuntivo di 120 mila euro (alla Cotral S.p.a.) al verificarsi di un evento futuro e incerto.

Con nota istruttoria del 9.10.2020 è stato chiesto alla Regione se tale maggior prezzo fosse stato corrisposto alla Cotral S.p.a.

Con riscontro del 7.12.2020, la Regione ha inoltrato a questa Sezione la documentazione trasmessa da Cotral s.p.a., da cui risulta il mancato pagamento del maggior prezzo e riferito che la condizione prevista non si è verificata entro il termine previsto di 24 mesi dal rogito notarile con cui COTRAL ha ceduto la propria quota di partecipazione in ATRAL S.c.r.l.

Si osserva, in proposito, che per la vendita della partecipazione societaria in esame era stata disposta una perizia di stima del valore della quota, pari a 900 mila euro, ma la procedura di vendita era andata due volte deserta.

La vendita è quindi avvenuta a trattativa privata al prezzo di 120 mila euro, con clausola di adeguamento, di cui si è detto. Prima della vendita, Cotral S.p.a. ha ottenuto un parere, da parte del medesimo perito di cui innanzi, secondo cui era congruo il prezzo di 120 mila euro se corredato di clausola di adeguamento prezzo.

In sede istruttoria, la Regione ha fornito, per il tramite di Cotral S.p.a., dettagliata documentazione di ogni attività sottostante relativa alla cessione.

6.4 SANIM S.p.A.

La società, istituita con L.R. n. 16/2001, risulta inserita nel piano di razionalizzazione adottato, da ultimo, con DGR 1035 del 17.12.2020 che ne prevede la liquidazione, senza tuttavia indicare il termine previsto per tale razionalizzazione in ragione di motivate esigenze di preliminari attività di ristrutturazione del debito.

Come innanzi rilevato per la partecipazione in Lazio Ambiente S.p.a., appare comunque necessario indicare il (richiesto) termine previsto per la razionalizzazione, se del caso scomponendolo in più termini “intermedi” in modo da avere obiettivi temporali certi su cui ancorare il controllo, anche da parte della stessa Regione, sull’attuazione del piano di razionalizzazione.

6.5 Investimenti S.p.A.

Si tratta di una società partecipata dalla Regione Lazio (oltre che da Roma Capitale e Camera di commercio di Roma, che ne detiene il controllo) per la gestione di spazi fieristici.

La sua inclusione nel piano di razionalizzazione, mediante cessione della partecipazione, non risulta ancora attuata.

Anche in tale caso la D.G.R. 22.12.2020 n. 1035, così come la precedente D.G.R. n. 966 del 17.12.2019, non indica il termine previsto per la cessione della partecipazione in esame.

In proposito, in sede istruttoria la Regione ha riferito che nel luglio 2020 si è concluso il procedimento amministrativo relativo all’approvazione di una variante urbanistica, venendo meno, in tal modo, un elemento ritenuto ostativo alla possibilità di alienare la partecipazione.

In sede di relazione di deferimento, veniva quindi rinnovato l’invito alla Regione di indicare, anche per questa partecipazione societaria, il “termine previsto per la razionalizzazione”, per le medesime esigenze riferite in riferimento ad altre partecipazioni (SANIM e Lazio Ambiente S.p.a.)

6.5.1. ... controdeduzioni e valutazioni della Sezione

In sede di adunanza pubblica, la Regione ha fornito alcune precisazioni sui tempi previsti e le modalità di dismissione della partecipazione in esame, riferendo sulle vendite

immobiliari da attuare a tacitazione del debito finanziario di Investimenti S.p.a., prima di razionalizzare detta partecipazione, oltre che sulle procedure amministrative presupposte.

La Sezione, in proposito, invita la Regione a fornire, per le successive ricognizioni ex art. 20 TUSP, un quadro delle partecipazioni detenute comprensivo anche delle indirette, per offrire a questa Sezione regionale di controllo un quadro quanto più completo possibile.

Si richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di uno scrupoloso rispetto della previsione di cui all'art. 14 del TUSP per i casi di eventuale "soccorso finanziario" in favore di ogni partecipazione detenuta.

7. Riconciliazioni contabili. Rinvio.

Con nota istruttoria del 9.10.2020 sono stati chiesti chiarimenti sui rapporti reciproci di debito/credito tra Regione e società direttamente controllate, tenendo conto del bilancio di esercizio 2019, da quest'ultime approvato, con aggiornamento all'attualità.

Il riscontro della Regione è avvenuto con nota del 22.12.2020 e relativi allegati, in cui sono evidenziate una parte delle informazioni richieste in riferimento a due delle sette controllate dirette (Cotral e Lazio Innova S.p.a.).

Appare pertanto necessario completare l'istruttoria includendola in quella per il giudizio di parificazione del rendiconto regionale 2020, in vista del quale era stata "anticipata" la richiesta con nota del 9.10.2020.

In questa prospettiva si evidenzia che con il riscontro istruttorio del 22.12.2020, è stato fornito un prospetto analitico dei crediti vantati da Lazio Innova S.p.a. nei confronti della Regione.

L'importo indicato "in corso di verifica", pari a complessivi 1,704 milioni di euro, non essendo iscritto nei residui passivi del bilancio regionale, né nei residui perenti, sembra rappresentare una passività potenziale, da contabilizzare con opportuno accantonamento in sede di rendiconto regionale 2020.

Analogamente per il presunto di Cotral di oltre 15 milioni di euro, da contabilizzare in parte accantonata nel rendiconto 2020.

In sede di controdeduzioni, la Regione ha riferito, in proposito, di avere contabilizzato tale rischio in conformità alle indicazioni fornite dal legale titolare della difesa della Regione.

CONCLUSIONI

La Sezione accerta, complessivamente, un grado di conformazione al TUSP apprezzabile anche se da implementare per il necessario superamento delle criticità riscontrate.

Il processo di razionalizzazione posto in essere ha determinato, nel tempo, una significativa riduzione del numero di partecipazioni detenute, con conseguente semplificazione dei rapporti finanziari reciproci tra socio pubblico e soggetto partecipato, a tutto vantaggio della certezza e attendibilità dei saldi finanziari pubblici. La Sezione incoraggia il completamento del percorso di razionalizzazione avviato.

Le inevitabili criticità che, per taluni profili, sono state riscontrate nel presente controllo pluriennale (2015 - 2019) saranno gradualmente rimosse dal socio pubblico, in modo da ulteriormente incrementare il tasso di conformazione della gestione delle proprie partecipazioni alle previsioni recate dal d.lgs. n. 175/2016.

Infine, per una maggiore chiarezza del quadro normativo di riferimento e la promozione di ulteriore contenimento della spesa pubblica "societaria", la Sezione auspica che il Ministero dell'Economia si attivi per l'approvazione del decreto attuativo dell'art. 11, comma 6, del TUSP.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

